

CCXCI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDÌ 20 APRILE 1989

Presidenza del Vicepresidente MURA

i n d i

del Presidente SANNA

INDICE

Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989)" (494). (Discussione degli articoli e presentazione di ordini del giorno):

MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	13043-13080
ANEDDA	13044
TAMPONI	13051-13069-13081-13084-13085
LORETTU	13051
MORETTI	13052-13064-13067-13068
MURRU	13054-13061-13082-13084-13085-13089
MELONI	13062
DEIANA	13063
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale	13064
MURA	13080
SATTA, Assessore dell'Industria	13081
PALMAS	13085
ATZORI VILLIO	13090

La seduta è aperta alle ore 10 e 55.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta di mercoledì 5 aprile 1989 (286), pomeridiana, che è approvato.

Discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989)" (494)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 494. Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Floris - Orrù - Puligheddu - Mereu Salvatorangelo - Onnis - Tarquini sulla Conferenza tra Regioni e città del Mediterraneo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sui disegni di legge nn. 494 e 495 concernenti rispettivamente la legge finanziaria e il bilancio della Regione per il

1989;

CONSIDERATO lo stadio già avanzato di preparazione della Conferenza tra Regioni e città del Mediterraneo per la cooperazione e lo sviluppo; AUSPICA che si possa giungere al più presto alla convocazione della stessa Conferenza,

impegna la Giunta regionale

ad attuare, a tal fine, tutte le opportune e idonee iniziative. (1)

Ordine del giorno Mura - Mulas - Onida - Randazzo - Loretta - Soro "Sull'applicazione in Sardegna della legge 6 ottobre 1988, n. 426".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la L. 6 ottobre 1988 n. 426 concernente: "Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione" che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 agosto 1988, n. 323; RILEVATO che detta legge prevede la predisposizione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, di un piano di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche che tenga conto della realtà esistente in ciascuna provincia;

SOTTOLINEATO che detta realtà non può essere interpretata in termini esclusivamente aritmetici, ma, al contrario, dev'essere attentamente valutata soprattutto alla luce delle specifiche condizioni socio-economiche dell'Isola, nonché della concreta situazione, spesso molto critica, riguardante le distanze notevoli ed i collegamenti precari tra i diversi nuclei;

ACCERTATO che recenti disposizioni del Ministro non solo non tengono conto di tale situazione ma, addirittura, fanno paventare la soppressione e l'accorpamento di sedi autonome, di circoli didattici, di presidenze di scuole medie e di istituti superiori;

RIMARCATO che la scuola continua ad avere in Sardegna una funzione particolarmente importante essendo, per alcune zone, il solo strumento di diffusione della cultura e dell'informazione;

PRESO ATTO che i Consigli scolastici provinciali

della Sardegna proprio sulla base delle suesposte considerazioni hanno assunto, all'unanimità, una posizione di netto rifiuto rispetto alle linee che il Ministro della pubblica istruzione intende perseguire;

INVITA LA GIUNTA REGIONALE

1) ad intervenire con urgenza presso il Governo nazionale perché sospenda con immediatezza qualsiasi provvedimento concernente la soppressione e l'accorpamento di sedi autonome, di circoli didattici, di presidenze di scuole medie e di istituti superiori riguardanti la Sardegna;

2) a formulare al Governo stesso proposte in grado di potenziare l'attuale sistema scolastico regionale. (2)

PRESIDENTE. I due ordini del giorno verranno votati successivamente. Procediamo con la discussione degli articoli del disegno di legge numero 494.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

Autorizzazione alla contrazione di mutui

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, a contrarre nell'anno finanziario 1989, uno o più mutui per l'importo di lire 450.000.000.000 così ripartite:

a) lire 200.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988);

b) lire 250.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere

permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.

2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dalla lettera b) del precedente comma, sono indicate, ai sensi del citato articolo 37 – ultimo comma – della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella D) allegata alla presente legge.

3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 69.635.000.000 dal 1990 al 2004.

8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall'anno 1990 con le successive leggi di bilancio.

9. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1990.

10. L'autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1989; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determi-

nare le risultanze finali nell'esercizio 1989.

11. L'autorizzazione cessata può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo, per una questione di opportunità, il rinvio della discussione su questo articolo 1.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretario*:

Art. 2

Determinazione delle spese di carattere pluriennale

1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l'anno finanziario 1989, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1989 sono confermate – salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge – nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo scusa al Consiglio ma, oltre il rinvio della discussione dell'articolo 1, chiedo anche quello degli

articoli 2 e 3 riguardanti la chiusura dei conti dei fondi globali.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 4 è soppresso si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Opere di depurazione

1. Ad integrazione dello stanziamento di lire 10.000.000.000, disposto con l'articolo 11, comma primo, lett. d) della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata nell'anno finanziario 1989, l'ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 per la realizzazione di un programma di opere di depurazione (cap. 005014/01).

2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, desidero svolgere molto brevemente alcune considerazioni di ordine generale su questo articolo, per consentire che l'esame del disegno di legge proceda poi speditamente senza ulteriori interventi.

L'attuale legislatura si chiude e si chiuderà con due atti politici del Consiglio di particolare rilievo. Uno è il bilancio, l'altro è la discussione sulla relazione della Commissione sui problemi di criminalità delle zone interne. Due appuntamenti politici che rappresentano, e non possono non rappresentare, un consuntivo: un consuntivo politico certamente non eludibile. Io comprendo e me ne do carico del tedio della Giunta e della maggioranza nel sentirsi richiamare alle promesse non mantenute e ai fatti non realizzati. Ma i richiami, che sono frequenti e pressanti e che si sono ripetuti in quest'Aula, discendono direttamente e sono

proporzionali, la Giunta di questo se ne dia carico, all'enfasi, al trionfalismo che hanno salutato il nascere di questa coalizione e che l'hanno accompagnata in questi anni. Mai abbiamo riscontrato uno sprazzo di dubbio, un bagliore di modestia, un lampo di umiltà; sempre duramente, politicamente arrogante, la reboante convinzione di essere nel giusto. Sempre l'atteggiamento di chi, riguarda la Giunta ma anche la maggioranza, si sente infastidito nel quotidiano lavoro contro coloro i quali chiedono spiegazioni, chiarimenti, muovono critiche; ed è un fastidio che pur nella euforia che accompagna gli ultimi giorni di scuola si avverte anche oggi. Un fastidio per l'Aula in se stessa, un fastidio per le censure che il risultato finale dimostrerà inutili, fuorvianti, una semplice perdita di tempo in nome di un malinteso efficientismo.

Ma un consuntivo, i colleghi lo comprendono, è necessario; tra poche settimane la Sardegna sarà chiamata a rinnovare questo Consiglio regionale e la scelta è, o dovrebbe essere, una pausa nell'affannosa realtà quotidiana, un esame per le forze politiche di governo e di opposizione. Io avrei anche rinunciato a queste mie brevi considerazioni se, come dirò tra pochi istanti, non mi avessero colpito alcune considerazioni mosse dal Capogruppo del Partito Sardo d'Azione.

Vedete, quando è sorta questa Giunta, la Giunta del cambiamento, la Giunta della riscossa autonomistica, si è pensato - o forse io ho pensato - a quell'assunto hegheliano: cambiamo il regno delle idee perché una volta che abbiamo cambiato le idee, il cambiamento della realtà seguirà. Pareva andassero al governo le idee nuove, il mutamento della realtà plasmata sui vecchi metodi sarebbe seguito. E, nonostante le critiche politiche per la coalizione che segnava un dato rilevante, come sempre è accaduto abbiamo atteso, ho atteso. E quali erano i vecchi metodi da mutare? Il clientelismo attraverso l'elargizione immotivata, attraverso la concessione personale del favore, attraverso l'appalto pilotato per favorire l'impresa amica o solvente, attraverso la nomina di un pubblico incarico con un concorso di favore, o con l'assegnazione pure di favore di lucrosi incarichi professionali, con la nomina di persone amiche, fidi compari, laddove il potere politico ha voce in capitolo.

Era la realtà di allora. E' veramente dogma-

tismo o manicheismo affermare che è la realtà di oggi, che oggi questa realtà è peggiorata? E' veramente manicheismo di opposizione affermare che forse non sono cambiate le idee e certamente non è mutato il sistema?

Il primo rilievo è di carattere generale: questa coalizione che si compiace spesso, o sempre, di definirsi oltre che sardista democratica e autonomistica, ha fatto il possibile – e in parte è accaduto – per svilire il ruolo del Consiglio, cioè il sistema parlamentare. In termini di rilevanza politica questo dibattito come altri è, più che trascurabile, irrilevante; irrilevante soprattutto all'interno del Consiglio che muove per formazioni compatte, impermeabili a qualunque argomento, a qualunque diversa realtà che sia differente da quella precostituita, stabilita o – ahinoi – talvolta concordata; e quando si tratta di accordi non sempre sono per il meglio. Io mi chiedo, come ho sempre fatto, anche questo mi piace ripeterlo con molta umiltà, senza dogmatismi, se sia mai accaduto o se ritenete possa accadere che una maggioranza o un gruppo abbiano cambiato opinione per la forza, l'efficacia, il fondamento degli argomenti, o che l'opposizione abbia cambiato la propria opinione per la forza e l'efficacia degli argomenti da altri proposti. Se sorprese vi sono state nelle votazioni finali la causa non è certo un intimo ripensamento, volontà della maggioranza.

Ma io credo che questo non si debba dire, ma si debba piuttosto dire che è saltato il sistema politico, che la maggioranza ha seguito l'onda di un sistema che ormai naufraga e l'ha seguita, talvolta, apparentemente ponendosi come punta avanzata di alcune idee che erano il sintomo dello sfacelo. Una tra queste l'impegno per l'attuazione del voto palese, ma abbiamo visto che cosa è accaduto in campo nazionale: non è migliorata l'efficienza, sono peggiorati i risultati. Il tempo prima perduto nelle votazioni, credo sia anche questo un dato di comune esperienza (perché l'efficientismo, il dirigismo e il decisionismo erano le cause giustificatrici di questo sistema), si perde ora nel recuperare i parlamentari assenti. L'altro sintomo è il disinteresse, e perché no talvolta la diserzione, della Giunta verso il Consiglio e i dibattiti consiliari: la frenesia della fretta in ogni momento e in ogni occasione.

Perché queste sottolineature che possono anche apparire un fuor d'opera? Perché io ricordo i tempi della centralità del Consiglio – li ricorderanno molti dei consiglieri qui presenti – quando la tesi che il Consiglio fosse il punto centrale nell'attività politica della Regione era la tesi vincente. Forse era una versione di comodo, ma è tale anche quella di oggi che vuol definire il controllo e i pareri del Consiglio come un bieco e frenante assemblearismo. Ogni stagione ha i suoi protagonisti!

Ho parlato di irrilevanza interna quindi di questo dibattito, potrebbe o non potrebbe esservi, ma si deve parlare anche di irrilevanza esterna. Noi abbiamo chiesto talvolta di dare una più diretta diffusione a questi noiosi lavori assembleari e forse, se si fosse fatto, sarebbero stati meno noiosi. Così come non è stata accettata l'ipotesi di anticipare un istituto del nuovo Regolamento, quello sulle *question time*, che avrebbe potuto se non rendere protagonisti quanto meno coinvolgere ed informare i cittadini e l'opinione pubblica. L'irrilevanza esterna discende dai filtri e i filtri sono i *mass media*, senza entrare nella loro buona o mala fede. Certo è che le Assemblee soffrono di un dato pirandelliano: "non avviene ciò che accade bensì soltanto ciò che i giornali e la televisione rappresentano sia accaduto". Lo abbiamo constatato tutti i giorni, e non lo dico a vantaggio dell'uno o dell'altro, lo pongo come constatazione generale; una volta le opinioni dell'uno sono travisate, le altre taciute, forse senza scelta o con scelte guidate soltanto da un frettoloso esame di ciò che accade. Badate, io non mi dolgo assolutamente, constato, ma lo constato per convincermi che la vostra democrazia è un *flatus vocis*, per convincervi che per realizzare la democrazia bisogna cambiare il sistema.

E occorre cambiare il sistema non con operazioni di mera architettura istituzionale, statutaria o peggio (come surrettiziamente si è tentato di fare e come forse si farà nei prossimi cinque anni) con interessate modifiche alle leggi elettorali, occorre cambiare il sistema per restituire la libertà di scelta agli elettori. Occorre cambiare il sistema per istituire una controllabile, responsabile e sanzionabile responsabilità politica. Il che significa individuare, in termini politici, il responsabile; il che

significa separare nettamente i controllori dai controllati e attribuire alle Assemblee penetrante controllo ispettivo, con l'obbligo per i funzionari di rispondere alle richieste dei consiglieri.

La legge che abbiamo approvato, quella conosciuta come "legge della trasparenza", un termine tanto di moda, è niente più che un provvedimento inutile fra i tanti che sono stati già pubblicati. Io ho sfiorato altre volte questo tema, perché mi è caro, e su cui ho ottenuto – ricordo – l'assenso verbale di qualche autorevole consigliere; ma l'assenso tale è rimasto, senza tradursi in atti politici. E, per gli atti politici, dobbiamo riferirci al Partito Sardo d'Azione, le cui idee rispetto, pur ritenendo che soffrano di molte distorsioni. Per citarne una, senza tediare con le letture il Consiglio, è apparsa proprio ieri su un giornale economico un'intervista di Milton Friedman sulla Comunità Europea in cui si parla anche del federalismo. Forse, se i sardisti convinti della bontà delle loro asserzioni lo leggessero, si convincerebbero di quale errore commettono.

In questo quadro istituzionale, ecco il dato confortante, la Sardegna progredisce e avanza, nonostante la Giunta. Perché le iniziative della Giunta che dovrebbero accompagnare lo sviluppo hanno soltanto accompagnato il clientelismo; e non uso questo termine nel senso deteriore e dispregiativo col quale da anni risuona in quest'Aula, ma come la constatazione che in ogni proposta e in ogni modifica che le forze di maggioranza, e forse anche tutte le forze politiche, le più importanti, hanno avanzato il punto finale di riferimento non è l'interesse generale ma l'interesse particolare dei settori, dei gruppi, delle persone che da queste leggi traggono vantaggi.

Ed è in questo quadro istituzionale che io non posso non esprimere un giudizio negativo per l'assenza del Partito socialista da questo dibattito. E questo lo dico non per sindacare un comportamento, no, non mi compete, non è mio compito, mi interesserei di affari altrui, bensì soltanto per rilevare che il Partito socialista, nel suo duttile pragmatismo, ha compreso quanto sia inutile parlare; soggiungerei che ha compreso quanto sia più utile agire, preciserei che ha compreso quanto sia più utile agire non amministrativamente ma nelle pieghe dell'amministrazione. E il silenzio è un

sintomo, è un indice della inutilità del dibattito, della frana del sistema. Hanno ragione i socialisti, non è che abbiano torto! Ma il fatto che abbiano ragione dimostra che questo sistema è alle corde perché non riesce a realizzare né politica né amministrazione.

E altrettanto dobbiamo dire, esprimendo un giudizio negativo, sulla pressoché totale assenza del Partito Sardo d'Azione il cui capogruppo – lo dico per carità con grande rispetto – con formule disinvolte e sbrigative ha detto ieri che ciascuno raccoglie ciò che ha seminato. Be', la saggezza del capogruppo sardista ha ancora una volta ragione. Il Partito Sardo d'Azione in questi anni ha seminato contributi e incarichi: raccoglierà tangenti; ha seminato inserzioni: raccoglierà voti; e la semina può darsi che sarà proficua.

Ma, qui sta la seconda differenza, il secondo solco che ci diversifica; ed è per questo che nonostante la inutilità del dibattito e forse, perché no, per compiacere a noi stessi è necessaria una precisazione. Voi sapete tutti che quell'antico imperatore romano che inventò i pubblici servizi che portano il suo nome, e li inventò a pagamento, a chi lo rimproverava di impinguare le casse dello Stato o dell'impero con quel sistema, rispose: "*pecunia non olent*". Si potrebbe parafrasare: i voti non hanno né odore né colore e, se ci si riferisce al risultato, l'assunto è cinicamente esatto. Chi può mai discernere, separando il grano dall'olio (ammesso che si possa dire grano e olio), il voto della fede e della fiducia da quello della clientela, della necessità, della coartazione, del prezzo? Ma il punto non è questo. Noi siamo anche romantici, o forse, come più piace a chi in non giovanissima età è approdato al crepuscolo del marxismo, degli idealisti, certo, ma quel genere di voti che *non olent* non ci piacciono. Non lo dico perché non ne siamo beneficiari, non gioco a "la volpe e l'uva", bensì perché mai li cercheremo con altri metodi che non fossero quelli della persuasione delle opinioni. Forse proprio per questo idealismo romantico la semina delle opinioni non ha uguale rispondenza nella mietitura dei suffragi, ma vi è qualcosa che vale di più di un successo e che può essere sintetizzata nel motto, che forse non a molti si addice: "sotto l'usbergo del sentirsi puri".

Vedete, questo è il clima col quale affronta-

mo le prossime elezioni, questo è il clima col quale si è discusso il bilancio, col quale si discuterà la legge finanziaria. E' sufficiente una scorsa agli articoli del provvedimento - io stavo per concludere questo lavoro di analisi - e voi che siete più esperti e molto più capaci di me, quando articolo per articolo alzerete la mano per approvarli potrete mentalmente porre in calce ad ogni articolo il nome, il cognome, gli interessi, i voti. Io per questo non ripeterò quanto è stato detto sapientemente, e non mi riferisco al mio Gruppo, sui singoli settori. Qui il giudizio è generale, ed io voglio fare due osservazioni. La prima è sulla siccità. Sempre ieri un giornale economico, in un articolo in tema di siccità nella regione Abruzzo ha dato atto di questo: questa regione spenderà la ridicola cifra per l'emergenza idrica di 5 miliardi, inoltre tutti i lavori previsti dal piano generali degli acquedotti, che rispondono alle necessità della regione fino al 2015, sono stati già da tempo realizzati, anzi è stata fatta anche qualche cosa di più. Può la Giunta dire altrettanto? Può questa maggioranza dire altrettanto almeno per quanto riguarda la sua previdenza?

CABRAS (P.S.I.). Noi non abbiamo Gaspari.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Eh, voi avete Nonne e vi lamentate...!

CABRAS (P.S.I.). Non è la stessa cosa.

ANEDDA (M.S.I.-D.N.). Nonne, è un carissimo amico mio, per carità, ed è una persona così simpatica, io l'ho letto sui giornali, è stato tanto bravo da riuscire addirittura a far modificare la legge sui fondi della "268". Quindi un uomo di prestigio e di potenza politica. Non credo comunque che ci fosse bisogno di rivolgersi a Gaspari se la Giunta regionale avesse fatto il suo dovere.

Prendiamone atto con un briciolo di umiltà e senza eccessi: non siete stati previdenti; e non lo siete stati perché dietro il problema delle acque, a cominciare da quell'ectoplasma di piano, vi sono interessi economici, vi sono parcelle di ingegneri, vi sono utili di imprese. E' soltanto per queste ragioni che il piano non è stato definitivamente varato dalla Giunta in tempi utili, ma è stato varato

soltanto quando si sapeva che non avrebbe mai potuto essere approvato. Allora la Giunta si dia carico almeno di questo: della mancanza di previdenza di fronte ad un problema di inaudita gravità.

Sui trasporti non ripeto quanto è stato detto ma, anche qui, voglio fare una considerazione tanto semplice da essere certamente banale. In nome, diciamo, della popolarità si è sempre sostenuto ed insistito per la riduzione delle tariffe sulle tratte aeree. Risultato: l'Ati ha penalizzato la Sardegna, abbiamo linee scomode, sovraffollate e scarsamente utilizzabili. Allora io mi sono chiesto da tempo e vi chiedo: ma perché non rinunciare al risparmio per ottenere un migliore, puntuale, ineccepibile servizio? Perché non contrattare questo? Perché non dedicare qualcuna delle corde vocali che hanno tanto strillato per altri argomenti, così ho letto almeno, per risolvere questo che è un problema vitale? E perché non battere altrettanti pugni con veemenza sui tavoli dei Ministri per costringere chi deve farlo a collaudare le dighe così che i bacini non siano vuoti? A chi spetta tutto questo in termini di responsabilità? Dietro quale dito si nascondono la Giunta e la maggioranza che hanno lasciato le dighe vuote o hanno consentito che non fossero realizzate?

Io non parlo della Tirrenia, ma sorrido soltanto alla flotta sarda, se mi è consentito, perché se questa Regione inefficiente si mette a fare anche il marinaio farà soltanto ridere, se non porterà a guai maggiori. Mi sono ricordato leggendo il bilancio e vedendo i piani, le vecchie canzoni di Carosone, qualcuno forse le ricorderà: Napoli milionaria e Napoli pescatrice. E noi diciamo lo stesso: la Regione marinaia, la Regione allevatrice, la Regione contadina, perché la Regione fa di tutto fuorché quella modestissima e piccola cosa, che dovrebbe fare, che si chiama programmazione. Sulla programmazione abbiamo speso parole e chi vi parla ha, nei primi tempi, confuso programmazione con piano e resisteva a questo concetto temendo che significasse una pianificazione rigida, che ci pareva inaccettabile. Poi abbiamo compreso che sbagliavamo nei termini, e ci siamo fatti assertori della programmazione proprio nel momento in cui, per la comodità che la dispersione provoca, la maggioranza l'ha abbandonata. Ecco queste sono le considerazioni molto generali, credo molto

pacate, in questo che è pressoché un commiato da questa legislatura. Adesso incalzeranno le richieste, le emergenze, la fretta, le leggi che è inutile discutere e che andranno avanti perché il Consiglio si metta l'abito delle feste per presentarsi agli elettori, dopo che ha camminato per cinque anni con il vestito dello straccione.

E' un commiato ma un commiato per auspicare (al di fuori delle coalizioni politiche i fatti camminano molto con le gambe degli uomini) che qualunque sia la coalizione che nella prossima legislatura governerà la Sardegna, chiunque siano i partiti che formeranno questa coalizione, si scelgano gli uomini sulla base di un solo criterio: quello dell'interesse generale. Invito i partiti a guardare al loro interno per vedere chi, anche in questi anni, in maggioranza o all'opposizione, ha sempre sacrificato all'interesse generale il particolare. E se al governo ci sono uomini di tal fatta, ammesso che ancora ne esistano e che il sistema non li abbia corrotti, allora oggi sulla soglia dell'anno 2000 le ideologie hanno poco significato e ha significato l'amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 6

Porti

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (cap. 08182).

2. Detti interventi devono essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel titolo di spesa 9.3.01.I del programma d'intervento per il 1985 della legge 24 giugno 1974, n. 268.

3. Per il completamento del porto di Palau, è autorizzata la spesa complessiva di lire

6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1989 e lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 (cap. 08182).

4. Per il completamento del molo di sopraflutto e del relativo banchinamento interno del porto di Portovesme è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l'anno 1989 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1990 (cap. 08182).

5. Per il completamento della banchina di levante del porto di Santa Teresa di Gallura è autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08182).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 7

Applicazione del Capo IV della legge regionale n. 45 del 1976

1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell'anno finanziario 1989, le seguenti spese:

– lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (cap. 08030);

– lire 3.650.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);

– lire 4.000.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05014/07).

2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; può essere disposta in favore degli enti beneficiari un'anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo concesso.

3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in novanta giorni dalla data di

pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Per l'anno 1989 è sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8

Acquedotti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, nella misura del restante 10 per cento della spesa ammissibile, per il finanziamento degli interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale, di cui all'articolo 17, trentottesimo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed alla deliberazione del CIPE assunta in data 14 giugno 1988.

2. Il relativo stanziamento, per l'anno finanziario 1989, è determinato in lire 2.000.000.000 (cap. 08035/10).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8 bis

Mutui agli enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 33 del 1986

1. Al fine di consentire il perseguimento delle

finalità e degli obiettivi dei programmi di spesa finanziati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e successive modificazioni, sono fatti salvi i provvedimenti di erogazione dei contributi emessi entro il 31 dicembre 1988 in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, anche in pendenza del formale atto di concessione da parte della Cassa depositi e prestiti e in deroga alla totale utilizzazione delle agevolazioni statali e regionali per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche.

2. In relazione all'accertamento dell'economia di lire 8.350.000.000 a fronte dell'annualità di lire 20.000.000.000, autorizzata dall'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33 e relativa all'esercizio 1986, tenuto conto dello slittamento disposto dall'articolo 20, terzo comma della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, ed allo scopo di ricostituire l'intero limite di impegno, è autorizzata nell'anno finanziario 2008 l'annualità di lire 8.500 milioni.

3. In conseguenza dello slittamento delle annualità relative agli anni 1988 e 1989, disposto dall'articolo 20, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 ed al fine di garantire il pagamento delle provvidenze integrative del concorso statale nell'onere di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali a decorrere dal 1985, relativamente a tutte le rate maturate, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1986, n. 33, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 16, è autorizzato nell'anno 1989 lo stanziamento di lire 5.536 milioni (cap. 08056); sono corrispondentemente ridotte da lire 20.000 milioni a lire 17.232 milioni ciascuna le annualità relative agli anni 2006 e 2007.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *ter*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8 ter

Ricostruzione dell'abitato di Tratalias

1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi previsti dalla legge regionale 25 ottobre 1961, n. 12, relativa al completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000, in ragione di lire 1.000.000.000 per l'anno 1989 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1990 (cap. 08138/01).

2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono integrativi di quelli statali disposti con legge 6 ottobre 1981, n. 568 e l'attuazione degli interventi è disciplinata dalle norme della legge regionale 12 novembre 1982, n. 40.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *quater*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8 quater

Risanamento igienico e ambientale

1. E' autorizzata nell'anno 1989 la spesa di lire 10.500.000.000 per la realizzazione di un programma di opere di risanamento igienico-sanitario e di risanamento ambientale (cap. 08034/02).

2. A valere sugli stanziamenti di cui al precedente primo comma l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il risanamento igienico della borgata di San Quirico.

3. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l'abbattimento dei manufatti abusivi ed il risanamento del-

la spiaggia della marina di Torregrande.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Atzori Vilio - Cabras - Lorelli - Planetta - Moretti - Saba - Dettori - Asara - Deiana

Dopo il terzo comma dell'articolo 8 quater è aggiunto il seguente:

"4. A valere sullo stanziamento dello stesso capitolo 07003 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di opere di protezione del litorale di Alghero". (19)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

LORETTU (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *quinqüies*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8 quinquies

Contributi ai Comuni per oneri connessi all'espletamento di opere pubbliche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni al di sotto dei 25.000 abitanti, contributi per l'espletamento degli oneri amministrativi anche indirettamente derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla Regione.

2. Il contributo viene concesso in misura non superiore al cinque per cento del finanziamento concesso nell'anno precedente per l'attuazione delle opere.

3. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 5.000.000.000 annui (cap. 08069/09).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, premetto che non devo presentare nessun emendamento a questo come ad altri articoli, voglio semplicemente fare una considerazione perché rimanga agli atti. L'articolo 8 (così come un altro articolo, che adesso non ricordo, che prevede ulteriori contributi per i comuni oltre una determinata soglia di abitanti) vuole indubbiamente, e direi egregiamente, contribuire a risolvere la situazione finanziaria negativa propria di molti comuni. Una situazione che deriva dal dover affrontare notevoli oneri nell'espletamento di funzioni amministrative e tecniche, connesse alla definizione di programmi di opere pubbliche finanziate dalla Regione.

Ciò che mi sembra invece non perfetto è lo stabilire un livello di 25 mila abitanti per la definizione di piccoli o medi comuni, in quanto nell'articolo che vedremo successivamente si prevede una soglia oltre i 30 mila abitanti per i comuni che non sono capoluogo di provincia. E' chiaro quindi che si sta generalizzando senza attuare quella prevista griglia di definizione demografica dei comuni che, spesso, corrisponde ad una situazione estremamente negativa dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici, sia amministrativi che tecnici.

E chi conosce la situazione recente dei comuni sa che è estremamente differenziata, proprio in base alla valenza demografica dei comuni stessi. Direi che è estremamente più grave quella dei piccoli comuni che sono stati colpiti da alcuni provvedimenti di carattere nazionale, vedi blocco nell'ampliamento delle piante organiche, e vedi comportamento della commissione centrale che ha sempre rifiutato, da qualche tempo a questa parte, le richieste di amministrazioni comunali di poter provvedere ad ampliarle.

Queste considerazioni, se approfondite, avrebbero probabilmente portato ad una definizione della soglia massima inferiore a quella proposta di 25 mila abitanti. Perlomeno, si sarebbe dovuta prevedere una distribuzione di questo finanziamento per classi differenziate di comuni, come si sta facendo da qualche anno a questa parte anche per interventi di carattere statale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, brevemente, per dare un chiarimento al collega Tamponi in relazione alle motivazioni e alle valutazioni svolte in sede di Commissione finanze.

La norma tende ad andare nella direzione indicata dal collega Tamponi, prevede cioè che la Regione intervenga per coprire almeno in parte gli oneri complessivi che gravano sui comuni in conseguenza della molteplicità di competenze che la Regione assegna loro. Si prende a tal fine come parametro di riferimento, per ragioni di semplicità, l'entità dei finanziamenti per opere pubbliche erogata a ciascun comune nell'anno precedente.

La norma, che è estesa a tutti i comuni fino a 25 mila abitanti, non scende poi nei dettagli. Io ho chiarito anche nel mio intervento, in sede di discussione generale, che l'impostazione della norma permette alla Giunta, in sede di applicazione, l'adozione di un criterio di assegnazione dei contributi differenziato a seconda dell'entità della popolazione.

Questo è il senso della norma, questo è possibile in sede di applicazione; non abbiamo motivo di ritenere che la Giunta dia della norma un'interpretazione illogica. Se non si ritenessero sufficien-

ti questi chiarimenti si potrebbe anche dare un indirizzo esplicito alla Giunta, in questo senso, con la formazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 8 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *sexies*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 8 *sexies*

Progetto neve Fonni-Desulo

1. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la realizzazione del progetto neve Fonni-Desulo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Casula - Barranu

L'articolo 8 *sexies* è sostituito dal seguente:

"Art. 8 *sexies*

Opere turistiche

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo, previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle legge 1° dicembre 1983, n. 651 e 1° marzo 1986, n. 64 è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 07002/01) per l'esecuzione delle opere turistiche di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1957, n. 7.

2. A valere sulle quote di cui al primo comma gravano, altresì, a parziale modifica di quanto disposto con il settimo e l'ottavo comma dell'articolo

79 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, le rispettive autorizzazioni di spesa di lire 5.000.000.000 e di lire 2.500.000.000 disposte da tali medesime norme per l'anno 1989 (cap. 08215/04).

3. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 07003, una quota pari a lire 1.000.000.000 è destinata alla realizzazione del 'progetto neve Fonni-Desulo' ". (13)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Le chiedo, Presidente, la cortesia di far distribuire gli emendamenti per evitare inutili e distraenti passaggi verso il tavolo della Presidenza, perché io non li ho.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 13 non è stato ancora distribuito?

MORETTI (D.C.). Presidente, glieli chiedo tutti perché non riesco a lavorare bene.

PRESIDENTE. Questo è anche vero, però i consiglieri stanno presentando emendamenti anche in questo momento, decidiamo di non presentare emendamenti e questo può essere fatto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Io non ho neanche gli emendamenti già illustrati e approvati.

PRESIDENTE. Per permettere la distribuzione degli emendamenti sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 37, viene ripresa alle ore 12 e 29).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *septies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8 *septies*

Contributi ai Comuni per opere pubbliche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1989, un contributo di lire 700.000.000 a ciascuno dei seguenti Comuni di nuova istituzione Erula, Lodine, Stintino e Piscinas da destinare all'acquisizione, sistemazione o costruzione della casa comunale e/o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (cap. 08069/10).

2. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tempio Pausania un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la ristrutturazione, il completamento, l'arredamento e l'attrezzatura degli stabilimenti idropinici annessi alle sorgenti di Rinaggu.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *octies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8 *octies*

Edilizia ospedaliera

1. Dello stanziamento previsto per l'anno 1989 dal terzo comma dell'articolo 13 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, la somma di lire 1.200.000.000 è destinata all'apprestamento dei locali da destinare alla Divisione di chirurgia pla-

stica e Centro ustioni presso l'Ospedale Brotzu di Cagliari; a valere sullo stesso stanziamento è autorizzato il finanziamento di lire 800.000.000 da destinare all'Università degli studi di Cagliari per l'apprestamento dei locali del Centro trapianti del midollo spinale dell'istituto di clinica medica (cap. 08070/01).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Pes - Meloni - Moretti - Oggiano - Loretta

Art. 8 *octies*

Dopo le parole: Centro ustioni presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, aggiungere: "e la somma di lire 500.000.000 da destinare all'apprestamento e riadattamento dei locali da destinare al servizio di chirurgia plastica ed ustionati della USL n. 1 di Sassari". (17)

Emendamento aggiuntivo Mulas - Soro - Dadea - Sechi - Catta

Art. 8 *octies*

Dopo le parole: da destinare all'Università di Cagliari per l'apprestamento dei locali del Centro Trapianti del midollo spinale dell'Istituto di Clinica Medica, aggiungere: "e la somma di lire 500.000.000 da destinare all'apprestamento dei locali e al funzionamento del Centro Trapianti di midollo osseo dell'Ospedale S. Francesco della U.S.L. di Nuoro". (35)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 35 ha facoltà di illustrarlo.

SORO (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Signor Presidente, brevemente, perché crediamo di aver detto abbastanza nel corso della discussione generale su questo provvedimento. Ma, per sottolineare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che siamo di fronte ad una ennesima richiesta di fondi per l'assistenza sanitaria; più specificatamente, si stanziava un ulteriore finanziamento per delle strutture sanitarie che non sono mai soddisfatte da quanto ricevono da parte dello Stato e, in misura non indifferente, anche da parte della Regione. Tanto è vero che proprio nel momento culminante della discussione, quella sull'articolato, si presentano degli emendamenti per l'ulteriore finanziamento di altre particolari strutture che non nomino, ma che fanno capo a determinati personaggi: cinquecento milioni da una parte e cinquecento milioni dall'altra. Che cosa significa questo? Significa, ancora una volta, che non si ha il coraggio o meglio, signor Presidente del Consiglio e signor Presidente della Giunta, l'onestà di ammettere il fallimento della legge 833 del '78, ovvero la legge sulla grande riforma sanitaria.

Se avessimo un briciolo di onestà in tal senso avremmo dovuto, prima di bilanciare fior di miliardi per questo tipo di provvedimento, accertare le cause non solo del fallimento ma anche e soprattutto della dispersione dei fondi. Una dispersione per cui, di tanto in tanto, i ladroni del potere vengono denunciati perché sperperano i denari del contribuente, del produttore onesto.

Io volevo sottolineare questi aspetti per dire che, nonostante i contributi della Regione, Presidente mi ascolti, presidente Melis, ...

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*.

La sto ascoltando. E' storia vecchia questa, non dice mai niente di nuovo!

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non è vecchia, è nuova, è nuovissima. I *ticket*, Presidente, sono una novità.

MELIS (P.S.d'Az.), *Presidente della Giunta*. Parli con rispetto al Presidente.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Il mio richiamo è pertinente e lo sto facendo con tutto il rispetto dovuto sia a lei, come persona, che alla Presidenza. Non è storia vecchia, Presidente, mi consenta, è una novella, è purtroppo una storia che rasenta il tragico, nuova. I *ticket* non li abbiamo inventati forse con la legge numero 833? Voi, uomini del potere, voi che siete parte integrante della classe politica dominante in Italia e in Sardegna, all'articolo 1 della legge 833 avevate sancito un'assistenza, e non solo sanitaria, gratuita per tutti i cittadini d'Italia. Ma, con questo provvedimento, si afferma che nonostante i contributi concessi a particolari strutture sanitarie, i cittadini sono ancora soggetti ai *ticket* per l'assistenza medica, per l'assistenza farmaceutica e soprattutto per l'assistenza ospedaliera.

La regione Toscana, Presidente mi ascolti, si è opposta rigidamente al *ticket*, invitando i cittadini a ribellarsi. Perché la Sardegna, presieduta dall'onorevole Melis, non assume un atteggiamento simile? E' una richiesta ufficiale che le pone il mio partito, che le pongo io personalmente con tutte le responsabilità che ne possono derivare, non solo al rappresentante democraticamente eletto dalla popolazione sarda ma anche al rappresentante sindacale. Vi invitiamo a ribellarvi contro questo balzello, come la regione Toscana, a respingere il provvedimento del Governo che non è mai sazio di contributi, che non è mai stanco di fare il parassita nei confronti del cittadino che lavora e produce onestamente. Assuma una posizione anche lei! Questo era lo scopo del mio intervento.

Pertanto devo dire che quei miliardi destinati con gli emendamenti a particolari strutture sanitarie non mi paiono assolutamente giustificati.

E, per concludere dirò, molto umilmente ma molto attentamente (e altrettanta attenzione spe-

ro mi dedichino i giornalisti), che non si può addebitare all'opposizione, soprattutto a quella del Movimento Sociale Italiano, il ritardo con il quale viene approvato il bilancio allo scadere del secondo esercizio provvisorio. E, nonostante il ritardo, continuano a piovere gli emendamenti ispirati a quel clientelismo volgare di cui ieri abbiamo parlato nel nostro intervento. Sì, certo, un intervento molto modesto, perché se ci fossimo attardati ad esaminare ogni vostra pecca o ogni vostro peccato, state tranquilli che avremmo parlato per una giornata e molti di voi avrebbero potuto, non dico arrossire, ma certamente pentirsi di aver formulato un bilancio ispirato ad una attività commerciale più che politica, economica e sociale così come la intendiamo noi.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA

(Segue MURRU). Ecco perché molto cortesemente, molto umilmente e sommessamente dico alla stampa che si deve addebitare al sistema, a questo sistema di potere dominante in Sardegna, a questo tipo di clientelismo volgare il ritardo nell'approvazione del bilancio. Dirò di più: noi non facciamo una battaglia ostruzionistica, caro assessore Satta, perché se così fosse (ma sarebbe una battaglia di onestà politica) rimarremmo qui a discutere cinque mesi.

Ne sto vedendo infatti delle belle, e alcune ve le farò notare. Può darsi che il nostro intervento in sede di discussione generale avesse, come ha detto qualcuno (ma può dipendere dal temperamento di ognuno), un tono comiziale; certamente però non aveva un tono da ipocrita, un un tono da falsario. Le cose che abbiamo detto, anche quelle sul problema della disoccupazione, trovano riscontro solo nelle cifre e nelle argomentazioni da noi adottate. Dati, questi, che non possono essere assolutamente smentiti da chicchessia, neanche da parte dei sacerdoti assoldati al potere imperante di Roma e della Sardegna.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8 *octies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 35. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8 *novies*.

MOI, Segretaria:

Art. 8 *novies*

Edifici di culto

1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti per l'anno 1989 dal primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 08033/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Parere dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici

1. Il limite di importo di cui al primo comma, lett. a) dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 è elevato a lire 3.500.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9 bis

Adempimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione

1. I capitoli di spesa istituiti nei bilanci di previsione della Regione per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione stessa, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sono ripartiti in articoli con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sulla base delle singole iniziative finanziate.

2. Nell'erogazione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo non si applica la procedura prevista dall'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; tale divieto è esteso ai finanziamenti relativi ai "progetti FIO" finanziati con i fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 ed alla deliberazione del CIPE assunta in data 12 maggio 1988.

3. Gli Assessorati regionali competenti alla spesa degli stanziamenti di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio gli atti e gli elementi necessari alla formulazione delle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e delle richieste di accreditamenti trimestrali da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Merella - Barranu

Dopo l'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

"Art. 9 ter

Beni realizzati da concessionari
ascrizione al patrimonio

1. Le opere e le relative pertinenze realizzate e da realizzarsi da parte degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 22 aprile 1987 n. 24, con finanziamenti diretti ed indiretti della Regione, dello Stato e di qualunque Amministrazione Pubblica, o sulla base di programmi di intervento proposti dalla Regione, sono da ascrivere al patrimonio degli Enti destinatari, con esclusione dei beni che appartengono al demanio pubblico, i quali restano assegnati in concessione agli enti-attuatori.

2. I beni conservano il vincolo di destinazione originaria ed in caso di inutilizzazione totale o parziale potranno essere trasferiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione motivata della Giunta medesima, ad altri Enti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali". (15)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA

Art. 10

Destinazione della quota derivante dalla
"Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura"

Legge n. 752 del 1986

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate nell'anno finanziario 1989, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)

lire 150.000.000

b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)

lire 5.000.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02)

lire 11.000.000.000

c/1) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, articolo 45 della legge regionale n. 12 del 1985 e articolo 52 della legge regionale n. 44 del 1986 (cap. 06026/03)

lire 3.000.000.000

d) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della

legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051)

lire 6.000.000.000

e) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (L.R. 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01)

lire 3.000.000.000

f) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1986, n. 910 (art. 35 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44, e art. 28 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086)

lire 10.000.000.000

g) contributi per l'elettificazione agricola (artt. 15 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 25, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 33, L.R. 27 giugno 1986, n. 44, e legge 8 novembre 1986, n. 752) (cap. 06087)

lire 4.000.000.000

g bis) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095/01)

lire 10.000.000.000

h) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)

lire 3.000.000.000

i) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

lire 1.200.000.000

1) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

lire 7.650.000.000

m) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

lire 1.700.000.000

n) concessione a favore di cooperative agri-

cole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari di contributi fino all'80 per cento della spesa ammassa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47, e successive modificazioni, dall'articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24, e dell'articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222)

lire 1.000.000.000

o) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)

lire 10.000.000.000

p) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

lire 4.500.000.000

q) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

lire 1.750.000.000

r) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

lire 4.000.000.000

s) costruzione e completamento di strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 08195/01)

lire 7.500.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Riforma agro-pastorale

1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 per l'esecuzione di infrastrutture, nonché di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria riguardanti i terreni del Monte dei pascoli, i terreni comunali e privati, secondo le disposizioni di cui al "Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale" previsto dal titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, ed approvato dal CIPE il 24 febbraio 1978 e successive modificazioni.

2. Detto stanziamento è ripartito nel seguente modo:

- lire 10.000.000.000 (cap. 06285/02) per il finanziamento di infrastrutture e da versare al "Fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, per essere attribuito al titolo di spesa P/1.01;

- lire 10.000.000.000 (cap. 06285/03) per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario e da versare alla contabilità speciale di cui al titolo II della legge 24 febbraio 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.5.01/II del programma d'intervento degli anni 1986-87, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1° dicembre 1983, n. 651, e 1° marzo 1986, n. 64.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Zurru - Atzori V. - Moretti - Moi - Ortu V. - Ortu I. - Puligheddu - Anedda - Cabras - Asara - Oggiano - Becciu - Onida - Onnis

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Art. 11 bis

E' abolito l'obbligo dell'uso del marchio, o segno, comunale di cui al Capo I del R.D. 14 luglio 1898, n. 404 'Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna' ". (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa complessiva di lire 2.500.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 (cap. 06285); tali somme sono

destinate al titolo di spesa P/1.06 e sono erogate per le iniziative previste dal paragrafo 6.6. del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente, Presidente, perché rimangano agli atti almeno alcune delle nostre puntualizzazioni su questa legge finanziaria. Due miliardi e cinquecento milioni per la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Quattro o cinque punti interrogativi che attendono una risposta non certamente da parte mia, perché io me la sono già data, ma dall'Assessore competente. Questo finanziamento serve, così è detto, per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento eccetera, eccetera. A mio avviso la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli sono già abbondantemente foraggiate direttamente da parte dell'Assessorato attraverso le fonti di informazione. Fonti di informazione più o meno brillanti nell'illustrare l'attività dell'Assessorato, e più specificamente di determinati apparati della Giunta, che non dei lavori del Consiglio regionale. Allora io vorrei che mi si giustificasse questo incremento per la commercializzazione di prodotti che, provenendo da aziende private, sappiamo perfettamente in virtù della lottizzazione politica a chi appartengono.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12 bis

Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado

1. La spesa autorizzata dal sesto comma dell'articolo 39 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è ridotta, per l'anno 1989, a lire 1.000.000.000 (cap. 06109).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Orrù - Palmas - Atzori V. - Zuru - Lorettu - Puligheddu - Mereu - Onnis - Catta - Moretti

Dopo l'articolo 12 bis è aggiunto il seguente:

"Art. 12 ter

Una quota dello stanziamento del capitolo 06273/01 pari a lire 2,5 miliardi, è destinata al Consorzio interprovinciale CA-NU-OR per il finanziamento di un programma di investimenti prioritari. Al trasferimento della predetta somma si provvederà dopo l'approvazione del programma da proporsi alla Giunta regionale a termini dell'articolo 5, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 12 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Concorso interessi sui mutui di miglioramento

1. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato a fronte del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, sono autorizzate, con mezzi propri della Regione, le annualità di lire 2.837.000.000 dal 1989 al 2002; nell'anno finanziario 1989 è altresì iscritta l'annualità di pari importo riferita all'esercizio 1988 (cap. 06068/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 bis.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 bis

Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1989 un contributo di lire 500.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (cap. 06023).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 ad acquisire ovvero ripristinare edifici ubicati in Sardegna da destinare all'attività del Consorzio di cui al primo comma del presente

articolo (cap. 04110/02).

3. Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli è persona giuridica pubblica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, per chiedere (e spero di ottenere una risposta, in caso contrario evidentemente non si ha la coscienza tranquilla) chi sono questi famosi divulgatori agricoli ai quali si concede la non indifferente cifra di mezzo miliardo. Perché mi è venuto il sospetto che possano essere ex candidati non fortunati o, addirittura, elementi molto preziosi per determinati individui. Mi auguro di sbagliarmi. Allora, siccome basta che piova e i funghi sorgono, basta che piovano quattrini e sorgono categorie specializzate e improvvisate, domando: chi sono i divulgatori agricoli?

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 13 *bis*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 13 *ter*

Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al COM.SAR.CO.RI (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita) un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripiano del disavanzo esistente al 1° gennaio 1989 (cap. 06337).

2. A valere sullo stanziamento del capitolo 06234/01 una quota di lire 3.000.000.000 è destinata al Consorzio di cui al precedente primo comma per il finanziamento di impianti per la selezione delle sementi ed impianti di stoccaggio di cereali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *quater*.

MOI, Segretaria:

Art. 13 *quater*

Distillazione agevolata Provvidenze a favore delle cantine sociali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1989 (cap. 06229/03) alla distilleria DI.CO.VLSA. di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia DOC, della malvasia di Bosa ed altri vini a denominazione di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio di realizzo degli anni 1987 e 1988, desumibile dalla documentazione amministrativo-contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla stessa DI.CO.VLSA. un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento (cap. 06237).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 in ragione di lire 400.000.000 alla cantina sociale di Bonnanaro e lire 300.000.000 alla cantina sociale di Santadi per il risanamento economico finanziario, la relativa spesa grava sul fondo di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (cap. 06223).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *quinquies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 quinquies

Cooperativa San Giuseppe Chiaramonti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa San Giuseppe di Chiaramonti un contributo straordinario di lire 400.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 06223/02).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Meloni - Deiana - Planetta

Art. 13 quinquies

Dopo le parole un contributo straordinario di lire 400.000.000 aggiungere: "ed alla cooperativa San Pasquale di Nulvi di lire 300.000.000".

D.L. n. 495

In aumento

TAB G cap. 06223/02 lire	300.000.000
TAB A cap. 12401 lire	300.000.000. (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, brevissimamente vorrei parlare

su questo emendamento che si aggancia ad un articolo introdotto in Commissione, non su proposta della Giunta, dopo discussioni ampie ed anche vivaci. La Commissione ha ritenuto infatti di accogliere una richiesta di finanziamento per un caso che io devo ritenere (in base alle valutazioni e alle documentazioni prospettate in quella sede) un caso straordinario ed eccezionale. Si tratta cioè di un organismo che, per cause contingenti, attraversa una fase di grave difficoltà. E io credo che sia opportuno, se la Commissione ha deciso con cognizione di causa, di contenere l'eccezionalità al caso in questione, senza estenderla in maniera automatica ad altri casi il cui elenco potrebbe essere ampio e diversificato.

Chiederei quindi ai colleghi di valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento proponendo all'Assessore del lavoro, che gestisce le leggi sulla cooperazione, un'attenta considerazione di casi come questo proposto e che, certamente, sono meritevoli di considerazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'Assessore mi costringe a precisare i motivi per i quali io insieme, credo, agli altri presentatori insistiamo su questo emendamento. Si sa bene come vanno i lavori sia in Commissione che in Consiglio. Io non contesto e non voglio contestare assolutamente le motivazioni per cui in questo articolo vengono previsti stanziamenti a favore di organismi quali la Dicovisa, la Cantina di Bonnanaro, la Cantina di Santadi per favorirne il risanamento economico-finanziario.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Di chi è la Dicovisa?

MELONI (P.S.d'Az.). Onorevole Murru lei che sa tutto lo sa certamente meglio di me.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). La Dicovisa è della Regione, lavora per tutta la Regione.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Cos'hai la coda di paglia? Sto chiedendo.

MELONI (P.S.d'Az.). Allora, non mi interessa tutto questo.

Purtroppo non faccio parte della Commissione, però non vorrei che soltanto alcuni dei suoi componenti fossero a conoscenza dei motivi particolari per cui propongono casi particolari, e che per me, in quanto tali, vanno aiutati.

Ma io sono veramente meravigliato della sua risposta, Assessore, perché questo caso era stato segnalato già nello scorso bilancio; e identica era stata la risposta: ci penserà l'Assessore, basta segnalarlo. E anche il contributo straordinario che si chiedeva l'anno scorso era supportato dalla produzione di documenti contenenti la prova certa del disavanzo.

Ebbene, un consigliere della maggioranza insieme ad altri colleghi segnala, e non per fare clientela, nel modo più assoluto, ancora una volta questo caso e ottiene dalla Giunta questo tipo di risposta. Mi si consenta, ma non può assolutamente essere soddisfatto! Io ritengo di aver avanzato, insieme agli altri colleghi, una proposta seria, motivata, che merita accoglimento. Probabilmente l'assessore Mannoni non conosce queste situazioni, ma lo stesso non può dirsi per l'assessore Mulleda.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, semplicemente per unirmi alle argomentazioni che il collega Meloni ha appena enunciato. Soprattutto però per evidenziare un'altra situazione, quella della cooperativa di Nulvi, che è a conoscenza di tutti.

Nella storia della trasformazione del latte in Sardegna quella cooperativa ha raggiunto dei risultati che sono stati sempre all'avanguardia nella produzione dei prodotti lattiero-caseari, a livello sia delle percentuali di rendimento che dell'altissima qualità dei prodotti stessi. E i soci di quella cooperativa hanno amministrato diligentemente e attentamente i propri beni, tanto è vero che chi conosce quella realtà sa che le assemblee dei pastori sono molto partecipate e che ognuno difende il proprio lavoro con convinzione. E' capitato purtroppo un periodo storico per cui, nonostante

un'ottima amministrazione che dura da sempre, anche oggi, l'ingranaggio della commercializzazione industriale effettivamente li ha penalizzati. Da qui la nostra iniziativa di portare all'attenzione della Giunta, se il Consiglio sarà d'accordo, anche la situazione della cooperativa di Nulvi.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.). *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 13 *quinquies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *sexies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 *sexies*

Aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche

1. Sono a carico del fondo di solidarietà regionale, istituito con la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni, gli oneri relativi al pagamento degli interessi conseguenti al differimento della scadenza delle cambiali agrarie, in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, ai quali l'Amministrazione regionale non possa far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Muledda - Cogodi - Casula

L'articolo 13 sexies è sostituito dal seguente:

"Art. 13 sexies

Sono a carico del fondo di solidarietà regionale, istituito con la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12 e successive modificazioni, gli oneri per la attuazione degli interventi, finanziati dalla Regione o dallo Stato, in favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, ai quali l'Amministrazione Regionale non possa far fronte con gli ordinari mezzi di bilancio.

L'onere per il corrente esercizio finanziario è valutato in lire 1.000.000.000. Negli esercizi futuri l'onere annuo non potrà superare il predetto importo". (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chiederei all'onorevole Mannoni di chiarire meglio il senso di questo emendamento.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Non sono il firmatario dell'emendamento, perché dovrei illustrarlo?

MORETTI (D.C.). Lo chiedo allora alla Giunta, nella sua collegialità. Mi dispiace che non sia presente il Presidente perché l'avrei chiesto a lui. Comunque, la mia richiesta di chiarimento mira ad un migliore esame dell'emendamento, riservandoci di intervenire in seguito.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Ne ha facoltà.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. L'emendamento tende a garantire l'operatività del fondo, dato che già oggi noi utilizziamo questo tipo di procedura per effettuare le operazioni di spesa ricorrendo, come in altre branche dell'amministrazione, a prestazioni esterne convenzionate a gravare sul fondo e fornite dall'Assessorato degli enti locali deputato all'economato che a questo è preposto. La possibilità di operare da questo punto di vista in condizioni di eccezionale calamità e con decine, centinaia, migliaia di pratiche da realizzare, pretende che vi sia un'operatività immediata e al massimo livello. Questo si propone al Consiglio; il Consiglio poi può deliberare, ovviamente come ritiene, in sensibilità o meno rispetto alle aspettative che si possono avere in campo agricolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Sulle intenzioni dell'Assessore all'agricoltura mi dichiaro perfettamente d'accordo. Ma questo articolo 13 sexies, che riguarda le aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, recita che sono a carico del fondo di solidarietà regionale istituito eccetera eccetera, e successive modificazioni, gli oneri relativi al pagamento degli interessi conseguenti al differimento della scadenza delle cambiali agrarie. L'emendamento modifica questa dizione e parla di oneri per l'attuazione degli interventi finanziati dalla Regione e dallo Stato. Il che non mi pare una cosa di poco conto. Comunque, se la Giunta nella sua collegialità si convincesse che questo è un intervento da fare noi potremmo essere disponibili a discutere, ma non in mezzo minuto o in cinque minuti, un argomento di così grande rilevanza.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *septies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 *septies*

Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole.

Legge regionale 21 maggio 1971, n. 1

1. Nella lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 1971, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni le figure professionali previste sono integrate da quelle di laureato in economia e commercio, laureato in agraria ed esperto in marketing.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *octies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 *octies*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:

“Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, deve essere presentata all'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il contributo spettante verrà erogato nella misura del 70 per cento alla presentazione del programma di intervento di cui al precedente articolo 3, per il restante 30 per cento alla presentazione di un rendiconto sul programma di interven-

to attuato”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Atzori - Cabras - Zurru - Loretta - Moretti

L'articolo 13 *octies* è sostituito dal seguente:

“Art. 13 *octies*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1

1. L'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:

Le domande per ottenere il contributo, corredate dal programma di attività ed iniziative che le organizzazioni aventi diritto intendono svolgere, devono essere presentate all'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Il contributo ammesso verrà erogato anticipatamente nella misura del 70 per cento e per il restante 30 per cento, alla presentazione del rendiconto sul programma di intervento attuato”. (12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento sosti-

tutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *novies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 *novies*

Elettrificazione rurale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con mezzi propri della Regione sino alla concorrenza complessiva di lire 1.000.000.000 finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (cap. 06087/03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *decies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 *decies*

Contributi agli oleifici sociali cooperativi

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 400.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli oleifici sociali cooperativi per l'abbattimento delle rate di ammortamento relative ai mutui di miglioramento (cap. 06238).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 13 *decies*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13 *undecies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13 *undecies*

Provvidenze per le industrie di trasformazione di prodotti oleari danneggiati dalla siccità

1. Le provvidenze previste dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11, a favore degli organismi cooperativi sono estese alle industrie di trasformazione di prodotti oleari.

2. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in lire 300.000.000 gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla legge regionale 10 giugno 1974, n. 12.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Tarquini - Catte - Atzori V. - Onnis - Loretta - Moretti

Dopo l'articolo 13 *undecies* è aggiunto il seguente:

"Art. 13 *duodecies*

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1989 alla cooperativa l'"Asparago" di Sestu operante nel settore della trasformazione del pomodoro, un contributo straordinario di lire 200.000.000 da destinare all'abbattimento parziale delle passività esistenti in bilancio alla data del 31 dicembre 1988.

Il relativo onere farà carico alle disponibilità esistenti del fondo di solidarietà regionale in agricoltura". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Per far rilevare che la cooperativa l'"Asparago" ha sede a Sanluri e non a Sestu. Chiedo quindi che venga apportata la necessaria correzione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento con la correzione richiesta dall'onorevole Moretti. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 14 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15

Consorzi di bonifica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1989, la somma di lire 100.000.000 (cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nell'anno 1988 presso l'Ufficio speciale istituito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, ed a titolo di rimborso per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell'agro di Tortolì un finanziamento di lire 2.500.000.000 (cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1988

nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15 bis

Spese generali per opere pubbliche di bonifica

1. In deroga all'articolo 46 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, il compenso forfettario spettante al concessionario delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21, è determinato con le procedure da questo stabilite.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 15 ter

Interventi a favore della forestazione produttiva

1. Allo scopo di promuovere e garantire lo sviluppo e la conservazione del patrimonio forestale si applicano, limitatamente alla forestazione produttiva (arboricoltura da legno e sughericoltura), le disposizioni contenute nella legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui ai seguenti commi.

2. Per gli interventi di forestazione di carattere privato relativi al rimboschimento, al miglio-

ramento, alla ricostituzione e alla trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, è concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 75 per cento come previsto dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 18 giugno 1959, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le operazioni relative alla potatura di formazione, al rifacimento delle strisce parafuoco ed al primo diradamento, eseguite in una con quelle del primo diradamento, sono assimilate a interventi di investimento e, come tali, godono degli stessi incentivi previsti dal precedente comma.

4. Ugualmente beneficiano delle stesse provvidenze le operazioni di demaschiatura, l'estrazione del sughero bruciato e la potatura di produzione, eseguita sulle piante oggetto di demaschiatura.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi di cui ai precedenti commi nella misura stabilita dall'articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44.

6. Al recupero delle anticipazioni si provvede mediante trattenute da effettuarsi in occasione degli accertamenti di regolare esecuzione.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Carta - Muledda

Il comma 3 dell'articolo 15 ter è sostituito dal seguente:

3. "Le operazioni relative al primo diradamento, nonché quelle relative alla potatura ed al rifacimento delle strisce parafuoco eseguite in una con quelle del primo diradamento, sono assimilate agli interventi di investimento e, come tali, godono degli stessi incentivi previsti dal comma precedente". (14)

Emendamento aggiuntivo Meloni - Moretti - Deiana - Planetta - Piretta - Loretu - Porcu -

Oggiano

"Art. 15 quater

E' autorizzata per l'anno 1989 l'erogazione al Comune di Berchidda della somma di Lire 150.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra-mercato zootecnica (cap. 06168-01)". (34)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 14 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 34 ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta su questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Vorrei chiedere alla Giunta regionale, poiché l'ho già fatto in Commissione, quali iniziative dovrebbe prendere, può darsi le abbia già prese in questi giorni, per evitare il blocco dei finanziamenti ex progetto 24 dell'ex Cassa per il Mezzogiorno.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Cos'è questa, un'interrogazione?

MORETTI (D.C.). No, è un impegno che la Giunta ha preso in Commissione, dicendo che avrebbe portato in Aula provvedimenti per decidere lo sblocco di questi fondi che, per il momento, non hanno possibilità di essere attuati, proprio perché manca un'iniziativa legislativa di questo Consiglio. Poiché non trovo traccia dell'impegno negli emendamenti, ho chiesto il chiarimento di cui mi scuso con l'assessore Mannoni che oggi, stranamente, è molto indipendente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, solo per ricordare che nella relazione introduttiva al disegno di legge sulla predisposizione del bilancio, il relatore di maggioranza faceva riferimento ad una legge finanziaria che ha avuto in questi anni vari appellativi, da quello di legge *omnibus* a quello dispregiativo di legge pattumiera. Su alcune di queste affermazioni mi riservo di tornare ma, già su questo articolo, mi preme per dovere di fare delle precisazioni.

Io ho già premesso che durante la discussione di questi due disegni di legge non avrei presentato emendamenti; mi sono limitato fino a questo momento a presentare un ordine del giorno, insieme con altri colleghi, su un problema che riguarda le istituzioni minori, i cosiddetti comuni. Ma, già con questo articolo 15, stiamo definendo con precisione nella legge finanziaria un argomento sul quale io, pur accettando che sia inserito in questo provvedimento, dico che la regola del tutto e subito è spesso improduttiva per realizzare gli obiettivi che ci si pone in termini di interesse generale.

Fare affidamento su alcune ipotesi mercantili, che si sviluppano in occasione della discussione della legge finanziaria, è un atteggiamento che potremmo definire edonistico: raggiungere il massimo risultato con il minimo scopo. Questo significa che manca alla base un'accettazione della filosofia dell'impegno, del ruolo e del lavoro dei consiglieri regionali; perciò mi rivolgo soprattutto al Presidente che, come massimo responsabile dell'Assemblea, dovrebbe garantire che l'impegno e il lavoro del singolo consigliere siano esaltati e garantiti.

Questo articolo, come altri, è un sistema surrettizio per svilire di contenuto il lavoro che molti consiglieri regionali hanno svolto e svolgono su azioni specifiche o su leggi di settore. Tanto più che sono proprio queste ultime le leggi che, a mio parere, nei prossimi anni (questa legislatura qualcuno l'ha già definita sprecata) garantiranno una visione dei problemi economici e sociali della Sardegna, da parte di questo Consesso, generale e non riduttiva e affrettata come quella dell'attuale finanziaria.

Questo articolo 15 *ter*, quindi, fa riferimento alla forestazione produttiva. Voglio ricordare che c'è un progetto di legge che è stato approvato all'unanimità nelle due Commissioni competenti: industria ed agricoltura (sul quale è stato approvato anche un ordine del giorno in Consiglio regionale), su un settore, direi primario e oggi riscoperto dai più (purtroppo non dal Consiglio regionale e non da questa maggioranza), e cioè il settore sughericolo.

Chiedo quindi al Presidente, che rispettando il dettato di quell'ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale, quel provvedimento di legge unificato, scaturito da un confronto all'interno, e all'esterno, delle Commissioni tra i rappresentanti di tutte le forze politiche, sia portato in Consiglio perché il Consiglio dica, come ha premesso nell'ordine del giorno, entro la fine della legislatura se questo provvedimento debba passare o meno.

Questo è un argomento che volevo evidenziare all'attenzione diretta del Presidente perché, facendo riferimento a quell'ordine del giorno e d'intesa con i Capigruppo, inserisca all'ordine del giorno quel progetto di legge che è già pronto per essere discusso. Solo così credo che il Consiglio potrà dire se è per approccio organico ai problemi, che potremmo definire di riforma e di intervento in un settore, oppure se è per un approccio approssimativo che ha, come premesso anche dal collega poc'anzi, altre implicazioni che possono attenerne anche a quelle dell'intervento straordinario nel settore.

Quindi un appello al Presidente perché dia la possibilità, prima di chiudere questa legislatura, di far pronunciare il Consiglio su una proposta organica di riforma dell'intervento regionale in materia di forestazione sughericola, di interventi attinenti

l'industria e l'artigianato della trasformazione e sull'atteggiamento complessivo che questo Consiglio vuole mantenere nei riguardi dell'ente strumentale preposto alla ricerca e alla crescita di questo settore che è la Stazione sperimentale del sughero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 15 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 16

Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi

Legge regionale n. 66 del 1976

1. L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. 09050), è determinata, per l'anno finanziario 1989, in lire 5.000.000.000; tale disponibilità è riservata al finanziamento dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 16 bis

Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese

1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è sostituito dai seguenti:

"Il Comitato anzidetto delibera l'ordinamento interno del Consorzio, il regolamento organico ed il trattamento del suo personale, assunto anche mediante rapporto convenzionale a tempo determinato.

I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consorzio".

2. All'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

"In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assolve da un vice Presidente designato in conformità al precedente primo comma, tra i membri nominati dalla Giunta regionale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 17 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Cooperative artigiane di garanzia

1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989,

lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalità ivi previste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 18 bis

Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano

1. In relazione all'accertamento dell'economia dello stanziamento autorizzato dall'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, per decorrenza del termine previsto dall'articolo 62, terzo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è ulteriormente autorizzata la spesa di lire 700.000.000 per la realizzazione, tramite l'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA), in Isili, di un centro pilota per la lavorazione del rame (cap. 07041).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ISOLA un contributo di lire 322.000.000 (cap. 07041) per le seguenti finalità:

– programma pilota Ogliastro per la costruzione del centro di esposizione di Villagrande Strisaili

lire 72.000.000

– integrazione finanziamento di cui all'articolo 31, comma terzo, della legge regionale n. 38 del 1982 per il centro pilota "La cestineria" di Sinnai

lire 250.000.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio

1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 500.000.000 (cap. 07051) per la concessione dei contributi in conto capitale disposti dall'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalità ivi previste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Interventi a favore della pesca

1. E' autorizzato il versamento di lire 3.000.000.000 dal titolo di spesa 8.1.8/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE l'8 giugno 1983, al fondo di rotazione istituito con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, e disciplinato dalla legge regionale 5 maggio 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1980, n. 25, concernente gli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, è autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa di lire 450.000.000 (cap. 05081/02).

3. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive

lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e della società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell'anno 1989 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1989 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Mannoni - Carta - Merella

Il I comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

“Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 104, 1 e 2 comma della legge 4.6.1988 n. 11, nonché di quelle previste all'art. 7 della Legge Regionale 5.3.1953, n. 2 si farà carico, oltreché sul cap. 05088 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 e sui capitoli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi, anche nel titolo di spesa 8.1.8/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla legge 24.6.1974 n. 268, approvato dal CIPE l'8.6.1983, sino alla concorrenza di L. 3.000.000.000”. (11)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20 *bis*.

MOI, Segretaria:

Art. 20 bis

Contributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento del periodo 1987

1. Per le finalità previste dall'articolo 84 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, integrato dal secondo comma dell'articolo 103 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 400.000.000 (cap. 05098/01).

2. Per l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 105 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20 *ter*.

MOI, Segretaria:

Art. 20 ter

Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi

1. Per le finalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31, è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 120.000.000

(cap. 05081/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 20 *quater*

Centro Marino Internazionale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento del Centro Marino Internazionale (cap. 05110/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21

Valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi

1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05077 e 05078 del bilancio per l'anno finanziario 1989 sono utilizzati con le modalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 21 *bis*

Interventi sugli stagni

1. Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'eliminazione della mercerella enigmatica nello stagno di Santa Giusta (cap. 05078/08).

2. I lavori di cui al precedente comma sono eseguiti in economia diretta dall'Amministrazione regionale utilizzando l'opera dei soci delle cooperative di pescatori cui è affidata la gestione dello stagno.

3. Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'espletamento di opere di manutenzione nello stagno "S'Ena arrubia" di Arborea (cap. 05078/08).

4. I lavori di cui al precedente terzo comma sono eseguiti in economia diretta dall'Amministrazione regionale utilizzando l'opera dei soci della cooperativa Sant'Andrea cui è affidata la gestione dello stagno.

5. E' autorizzata nell'anno 1989 la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento delle opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortoli-Arbatax. (cap. 05078/08).

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Onnis - Atzori Villio - Mereu S. - Lai

L'articolo 21 *bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 21 *bis*

1. Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'eliminazione della "mercerella enigmatica" nello stagno di Santa Giusta (cap. 05078/08).

2. La spesa di cui al precedente comma è disposta secondo le modalità di cui alla legge

5.3.1953 n. 2 mediante l'erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della Cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.

3. Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'espletamento di opere di manutenzione nello stagno "S'Ena Arrubia" di Arborea (05078/08).

4. La spesa di cui al precedente comma è disposta, secondo la modalità della L.R. 5.3.1953 n. 2, mediante l'erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della Cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica dello stagno.

5. Le limitazioni di cui all'art. 7, 2° comma, della L.R. n. 2 del 1953, relativi all'ammontare del contributo concedibile, non si applicano agli interventi di cui ai precedenti commi.

6. I contributi di cui al presente articolo, sono erogati quanto al 30 per cento a titolo di anticipazione e il restante 70 per cento a successivi stati di avanzamento, dei lavori d'importo minimo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori.

7. E' autorizzata nell'anno 1989 la spesa di L. 1.000.000.000 per il completamento delle opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortoli-Arbatax (cap. 05078/08)". (20)

Emendamento aggiuntivo Lai - Atzori V. - Cabras - Ortu - Ruggeri - Onida - Onnis

Dopo l'articolo 21 bis è aggiunto il seguente:

"Art. 21 ter

Le limitazioni di cui all'Art. 104, 13° comma della legge regionale 4.6.1988 n. 11 non si applicano alle iniziative promosse da cooperative di pescatori che attuino progetti di riconversione della flotta peschereccia dal sistema di pesca a strascico verso sistemi alternativi di pesca con reti da posta". (21)

Emendamento aggiuntivo Carta - Mannoni -

Morittu

Dopo l'articolo 21 bis è istituito il seguente:

"Art. 21 ter

Ufficio regionale della fauna

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5 si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 05101; lo stanziamento previsto dal 3° comma dell'articolo 132 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 per l'anno 1989 è ridotto di lire 1.000.000.000 (cap. 05101/01).

DDL concernente: "Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989".

Nella tabella F (Assessorato Difesa Ambiente) sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 05101/01 - Spese per opere e acquisto di mezzi per l'Ufficio regionale della fauna
L. 1.000.000.000

In aumento

Cap. 05101 - Spese per il funzionamento dell'Ufficio regionale della fauna
L. 1.000.000.000". (31)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 20 e 21 ha facoltà di illustrarli.

ONNIS (P.S.D.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La

Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 31 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 31. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 bis.

MOI, Segretaria:

Art. 22 bis

Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna)

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 88/463 del 20 luglio 1988, concernente il Programma Integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

2. Le spese derivanti dall'attuazione del Programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 74.450.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 62.730.000.000 per l'anno finanziario 1990 ed in lire 73.062.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1991 e 1992 e fanno carico ai competenti capitoli degli stessi bilanci per gli anni dal 1989 al 1992, nonché alle disponibilità di cui ai successivi commi sesto e settimo.

3. Gli interventi compresi nel sottoprogramma 1 Agricoltura e pesca, relativi alle seguenti misure: "Studi di mercato prodotti filiera ovina", "Studi di mercato vini di qualità", "Studio della valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali", "Infrastrutture rurali", fanno carico per complessive lire 14.655.000.000 al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39; a tal fine la quota a carico della Regione sarda, pari a complessive lire 8.670.000.000, è iscritta nei capitoli 06285 e 06285/01; la quota di lire 5.985.000.000, pari al contributo della CEE è iscritta nel capitolo 06285/01; conseguentemente sono apportate le seguenti variazioni in aumento ai titoli di spesa del piano di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39:

P/1.01 - Infrastrutture rurali:

quota regionale	lire	8.051.000.000
quota CEE	lire	5.366.000.000

P/1.06 - Studi di mercato prodotti filiera ovina:

quota regionale	lire	168.000.000
quota CEE	lire	168.000.000

Studi di mercato vini di qualità:

quota regionale	lire	100.000.000
-----------------	------	-------------

quota CEE	lire	100.000.000
Studio sulla valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali:		
quota regionale	lire	351.000.000
quota CEE	lire	351.000.000
Totale	lire	14.655.000.000

4. La misura "Formazione ed impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura" è affidata per la parte relativa alla formazione al Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA); i divulgatori agricoli formati dal CIFDA verranno inseriti, sulla base di apposita normativa regionale nelle strutture che verranno indicate in apposito programma, da approvare dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi aggiuntivi agli interventi CEE per l'impiego dei divulgatori agricoli formati dal CIFDA a norma del regolamento CEE n. 797/85 e successive modificazioni, nelle attività di divulgazione agricola negli enti di assistenza tecnica emanazione delle organizzazioni professionali agricole abilitate dal regolamento CEE n. 1760/87, la spesa prevista per gli anni dal 1990 al 1992 è valutata in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni (cap. 06023/02).

6. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, fanno carico, quanto alla misura: "Centri pilota per l'artigianato", agli stanziamenti autorizzati dall'articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 38, dall'articolo 65 della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dall'articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, e, quanto alla misura: "Diffusione marchio", a quelli autorizzati dalla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14.

7. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, misura: "Centri innovazione imprese (BIC)" e al sottoprogramma 3: Turismo e Ambiente, misura: "Terme di Fordongianus" fanno carico alle disponibilità del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna; dette disponibilità sono così individuate:

a) Sottoprogramma 2: Promozione Artigianato e PMI

misura: Centri innovazione imprese (BIC):
Programma di intervento per gli anni 1982-1984 - Titolo di spesa 8.4.2/I - Spese per il funzionamento degli organi di programmazione regionale, studi, convegni e pubblicazioni;

b) Sottoprogramma 3: Turismo ed Ambiente
misura: Terme di Fordongianus:

Programma di intervento per il 1979 - Titolo di spesa 7.3.3/I e Programma di intervento per il 1985 - Titolo di spesa 9.3.2/I - Interventi per la realizzazione di complessi integrati di opere in zone termali.

8. Dal 1990 in poi, le somme indicate nei piani finanziari di cui al comma primo sono rideterminate in base al tasso di cambio ECULIRE italiane vigenti alla data prevista dall'articolo 10 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la presentazione al Consiglio del bilancio preventivo annuale regionale.

9. Al fine di favorire l'esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui al comma primo, la Regione è autorizzata ad erogare anticipi dei contributi ai beneficiari, su loro richiesta e senza oneri per gli stessi, nelle seguenti misure:

- il 40 per cento all'atto dell'emissione del provvedimento di impegno della spesa sui singoli progetti o interventi da parte della Regione;

- il 40 per cento sulla base dell'approvazione degli stati di avanzamento;

- il saldo contestualmente all'atto della approvazione dello stato finale, fatte salve le condizioni di maggior favore derivanti dalla vigente legislazione regionale.

10. Gli anticipi di cui sopra, a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa, o da altra forma di garanzia regionale; l'onere per il rilascio della garanzia è a carico della Regione (capitoli 03200, 05206, 09102 e 10204).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *ter*

Organi deliberanti provvidenze creditizie
al settore commercio

1. L'Assessore regionale competente in materia di commercio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalle seguenti norme:

– legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, articoli 18 bis e 20;

– legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, articolo 53 e successive integrazioni e modifiche;

– legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, articolo 70.

2. Sulle domande di cui alle citate agevolazioni finanziarie decide, in base alle direttive emanate ai termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, un comitato istituito in ciascun istituto di credito presieduto dal presidente dell'istituto medesimo o da un suo delegato e composto:

– dal Direttore Generale dell'istituto di credito o da un suo delegato;

– da tre rappresentanti delle confederazioni del commercio e del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati dall'articolo 83 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

3. Il comitato di cui al precedente comma è inoltre integrato da tre funzionari dell'Amministrazione regionale con l'incarico di coordinatore generale o di servizio designati ai sensi dell'articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 *quater*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *quater*

Istituzione Fondo regionale compensativo delle
minori entrate per tariffe agevolate

1. E' istituito il Fondo regionale per le compensazioni delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori conseguenti all'applicazione di tariffe agevolate ed alla concessione di tessere di libera circolazione in base alla normativa vigente nazionale e/o regionale.

2. A valere su detto Fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi a favore degli enti, imprese ed aziende di trasporto, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con decreto dell'Assessore dei trasporti, abbiano presentato istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione comprovante il mancato introito; il contributo verrà erogato con decreto dell'Assessore dei trasporti.

3. Per l'anno 1989 il relativo onere è determinato in lire 200.000.000 (cap. 13043).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 *quinquies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *quinquies*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 28 del 1984

Contributi in favore dei Comuni, Province,
Comunità montane e Comprensori

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, è inserito il seguente articolo 10 bis:

“I Comuni singoli o associati, le Province, le

Comunità montane e i Comprensori che promuovano la realizzazione di attività nel settore dei servizi socialmente utili, con esclusione degli interventi previsti dall'articolo 55 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e nei settori della tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali, da affidare in convenzione alle cooperative o società giovanili, costituite ai sensi dell'articolo 1, possono beneficiare, anche ad eventuale integrazione di altri interventi previsti da leggi regionali, di un contributo pari al 95 per cento dei costi dei progetti predisposti dai suddetti enti".

2. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 5.000.000.000 annui (capp. 10138 e 11129).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dà lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Loretta - Mereu S. - Puligheddu - Onnis

Dopo l'articolo 22 quinquies sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 22 quinquies/1

Contributi per l'apprendistato nelle imprese artigiane

1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed aventi sede legale in Sardegna, è concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di età compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto con contratto di apprendistato ai sensi della legge 25 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

2. Il contributo, pari a 5.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.

3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori 2 anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o

siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell'Istituto centrale di statistica: ramo 3 "industrie manifatturiere" e ramo 4 "industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti".

4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.

Art. 22 quinquies/2

Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane

1. Alle imprese artigiane di cui al precedente articolo che assumano giovani di età compresa tra i 18 e i 35 è concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare pari a lire 5.000.000.

2. L'erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento, la parte residua è erogata in seguito all'accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l'intero anno". (28)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ONNIS (P.S.D.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 *sexies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *sexies*

Modifiche ed integrazioni all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11
Progetti speciali

1. I parametri previsti dal quinto comma dell'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono così modificati:

- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Cogodi - Morittu

All'articolo 22 *sexies* è aggiunto il seguente comma:

"Nella attuazione dell'intervento previsto dall'art. 92 lettera g) della L.R. 4 giugno 1988 n. 11 non costituiscono vincolo i parametri previsti dal quinto comma del medesimo articolo". (9)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare metto in votazione l'articolo 22 *sexies*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 *septies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *septies*

Particolare regime per ex cassa integrati. Articolo 5 legge regionale 11 agosto 1983, n. 16

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, modificato dall'articolo 108 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono sostituiti dal seguente:

"La priorità nell'erogazione dei finanziamenti viene data a quelle cooperative o loro consorzi di cui al primo comma, che rileveranno complessi aziendali di imprese, ammesse a procedura concorsuale, o in stato di crisi, accertato da un perito nominato dall'Assessore regionale competente".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 *octies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *octies*

Cooperativa Coop Tex di Ottana

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa Coop Tex di Ottana un contributo straordinario di lire 400.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l'adeguamento

mento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (cap. 09045/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22 *novies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *novies*

Contributo alla Federazione regionale
dell'artigianato sardo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Federazione regionale dell'artigianato sardo un contributo straordinario di lire 300.000.000 (cap. 07067/02) per la predisposizione di un progetto di riqualificazione dei centri urbani per il consolidamento dell'artigianato tradizionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Orrù - Palmas - Atzori Villio - Loretto - Mura - Moretti

L'articolo 22 *novies* è così sostituito:

"Art. 22 *novies*

Contributo alle Confederazioni Regionali
dell'Artigianato

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell'artigianato sardo già ammesse ai benefici della L.R. 23 gennaio 1986, n. 19, un contributo straordinario di L. 600 milioni (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento

dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, previa audizione delle stesse Confederazioni". (25)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta dichiara di poter accogliere l'emendamento come contenuto, ma di dover comunque verificare prima la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Cioè l'emendamento, onorevole Mannoni, non ha copertura finanziaria?

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. No, si tratta di verificarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Signor Presidente, Assessore, questa motivazione non può essere accettata perché sembrerebbe che si accolga l'emendamento suddividendo i fondi, cioè quei trecento milioni che già esistono. O si accetta l'emendamento che raddoppia la cifra oppure rimane in piedi l'articolo che è stato approvato dalla Commissione. Non mi pare corretto che si accolga la motivazione dell'emendamento senza portare i fondi necessari.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Chiedo che il Presidente sospenda la discussione dell'articolo e dell'emendamento al fine di chiarirlo

meglio.

PRESIDENTE. Va bene, sospendiamo l'articolo 22 *novies* e il relativo emendamento. Se ne dia lettura dell'articolo 22 *decies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *decies*

Contributo al Consorzio turistico di Oristano

1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale del movimento turistico e lo sviluppo del turismo nella Provincia di Oristano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno finanziario 1989, un contributo straordinario al Consorzio turistico di Oristano per le spese di primo impianto.

2. Il contributo non potrà superare il 95 per cento della spesa e comunque non potrà essere concesso per un importo superiore a lire 300.000.000 (cap. 07013).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22 *undecies*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 22 *undecies*

Finanziamento alla Società finanziaria industriale
rinascita Sardegna

1. E' autorizzato, nell'anno 1989, lo stanziamento di lire 3.200.000.000 da corrispondere alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) (cap. 09040) per la copertura degli oneri derivanti dall'erogazione di finanziamenti alle consociate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Volevo chiedere alla Giunta, visto che questo articolo è estremamente ermetico, in che cosa consistono gli oneri derivanti dall'erogazione dei finanziamenti alle consociate, e a che titolo sono effettuati questi finanziamenti. Chiedo, in sostanza, se la Giunta sa a che cosa siano finalizzati questi tre miliardi e duecento milioni che stiamo concedendo alla SFIRS.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Molto brevemente. L'articolo è finalizzato a dotare la finanziaria di una quantità di risorse aggiuntive, posto che la Commissione aveva operato un taglio di dieci miliardi nella ricapitalizzazione della stessa finanziaria. Questo comporta notevoli difficoltà per la SFIRS nel fornire alle proprie consociate finanziamenti collaterali per i progetti di sviluppo che sono dati non solo in conto capitale ma, come può essere prassi, sono concessi anche per cofinanziare progetti di sviluppo presentati in base a leggi nazionali esistenti.

In pratica l'articolo ripristina, parzialmente, una dotazione di capitale che la finanziaria avrebbe dovuto avere sulla base di una manovra operata nel programma di spesa '86-'88 della "268", e che è stato decurtato vistosamente a favore dei fondi per la siccità. In particolare questo tipo di copertura serve per alcune operazioni di finanziamento a lungo termine a consociate della finanziaria che hanno progetti di sviluppo e alle quali, per quota parte di partecipazione al capitale sociale, non è sufficiente il soccorso dei finanziamenti sotto forma di versamento di capitale fresco.

Ancora, il finanziamento previsto in questo articolo serve tra l'altro a coprire un finanziamento a latere per l'operazione di risanamento della cartiera di Arbatax che, provenendo da una situazione fallimentare quale può essere per analogia considerata la collocazione in legge Prodi, non può fornire le garanzie sufficienti per scaricare sulla legislazione nazionale tutto il finanziamento per nuovi investimenti che si fa attraverso indebitamento a lungo termine, non già solo col versamento in conto capitale che è finalizzato al recupero e all'acquisizione della struttura. La stessa operazio-

ne, probabilmente, è in corso per la Gencord (anch'essa partecipata dalla Sfiris) che è in ampia ripresa e che ha bisogno dello stesso tipo di intervento per far fronte alla differenza di tassi tra quello naturale di mercato e quello concedibile, per analogia, sulla legge 64 nei casi in cui la "64" non riesce a coprire totalmente, per carenza di garanzie in partenza, l'intero finanziamento. La manovra è tutta di questo tipo e non presuppone altro che questo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 22 *undecies*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, *Segretaria*:

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23

Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - escluse quelle relative all'assistenza pubblica - è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1989, la somma complessiva di lire 11.076.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Detto stanziamento è così suddiviso:

- lire 10.764.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:

a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secon-

do i dati ISTAT;

b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni; fermo restando che, con le somme assegnate, ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

- lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semi-convittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopolo" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1989-1990.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, io ho promesso di puntualizzare solo certi aspetti di questa legge finanziaria che si manifesta ad ogni passo come una legge di carattere puramente assistenziale, e con tutti i supporti di natura clientelare ed elettoralistica. Sarò noioso, ma non io sono noioso, noioso è il documento che si ripete così da cinque anni a questa parte, per tutta la nona legislatura quindi, e continuando a copiare dalle legislature precedenti.

Noi variamo una finanziaria all'insegna della dispersione di migliaia di miliardi di contributi, di finanziamenti che se, diversamente orientati, avrebbero dovuto veramente far rinascere la Sardegna se di rinascita si fosse trattato. Siamo all'articolo 23, Presidente, io noto che qui c'è uno stanziamento, nel secondo capoverso dell'articolo 23, di ben 10 miliardi e 764 milioni; per che cosa? Da attribuire ai comuni. E, in modo particolare, di questi dieci e passa miliardi, cinque (non parliamo della restante parte) miliardi e 382 milioni sono assegnati in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, secondo i dati dell'Istat. Ma per che cosa? Per distribuire nei comuni sussistenze e sussidi per i libri scolastici e per l'assistenza scolastica in genere.

Allora il richiamo, Presidente e Assessore della programmazione, è questo: siamo stanchi di subire questo tipo di assistenza che di per sé inficia lo scopo principale del finanziamento pubblico, che è quello di sostenere una programmazione organica per lo sviluppo effettivo dell'economia che, poi, ha i suoi riflessi di ordine sociale e quindi occupazionale. Bene, questo tipo di assistenza è tanto volgarizzata da essere riferita soltanto ai clienti degli esponenti politici e dei partiti in virtù della lottizzazione politica. Non c'è infatti nessun controllo da parte degli organi della Regione anche per la distribuzione di questi contributi: i libri vengono assegnati solo a chi fa comodo nel comune. Il che significa che, ancora una volta, l'assistenza non è concessa a chi ne ha diritto, ma è strumentalizzata e volgarizzata dai partiti.

Stiamo esaminando un capitolo, anzi un sottocapitolo che prevede uno stanziamento di dieci miliardi (che, sommati agli altri, contribuiscono a raggiungere i cinque mila miliardi previsti da questa legge finanziaria) distribuito improduttivamente. Ecco perché ancora una volta, noi abbiamo il dovere e l'obbligo di sottolineare gli aspetti, direi quasi volgari, di questo provvedimento di legge.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Ma smettila con questo "volgare", "volgare"!

MURRU (M.S.I.-D.N.). *Assessore della programmazione*, obiettivamente, non vi è nessun riferimento ad un controllo oggettivo: si sa che queste sussistenze vengono elargite a chi non ne ha bisogno. Caro Assessore, le sa perfettamente che io prima di parlare mi documento. Il mio, quindi non è un richiamo, così come è stato detto, di ordine demagogico. Il mio modo di esprimermi ha poca importanza; quel che conta, cari amici colleghi e cari amici giornalisti, è verificare la sostanza delle nostre osservazioni e la sostanza è questa: dispersione inutile di contributi che paga Pantalone, cioè il lavoratore e il produttore onesto, a beneficio di che cosa? Non certamente dell'economia se è vero come è vero che l'economia sarda è quella che è: sotto zero.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman-

da di parlare metto in votazione l'articolo 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23 *bis*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23 bis

Contributi ai Comuni e Province

1. Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1986, n. 29, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 47, è incrementata di lire 400.000.000 (cap. 04162/03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23 *ter*.

MOI, *Segretaria*:

Art. 23 ter

Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere contributi straordinari a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti non capoluoghi di Provincia, da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.

2. La spesa complessiva è determinata in lire 15.000.000.000 (cap. 04162/04) ed è ripartita fra i Comuni interessati in proporzione all'entità delle rispettive situazioni debitorie relative a canoni dovuti e non pagati dall'Amministrazione comunale alla data del 31 marzo 1989, per i servizi di acquedotto, di raccolta, trasporto e smaltimento dei ri-

fiuti solidi urbani e di illuminazione pubblica.

3. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposita attestazione sottoscritta dai sindaci e dai segretari generali dei Comuni interessati in ordine alla situazione debitoria del medesimo comma indicata.

4. Il contributo per ciascun Comune non può in ogni caso superare l'importo di lire 5.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Loretta - Ormù

Art. 23 ter

Nell'ultimo comma la cifra di 5.000.000.000 è modificata in 6.000.000.000. (24)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORRU' (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). In relazione al primo comma dell'articolo, per chiedere all'Assessore cosa intenda per: "da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi".

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Questo è il testo di legge esitato in Commissione, perché lo chiede a me? Non lo chieda all'Assessore!

TAMPONI (D.C.). Io penso di doverlo chiedere alla Giunta che si esprimerà in merito. O forse

devo chiedere chiarimenti al Presidente Palmas? Allora cosa si intende (è il secondo comma) quando si dice: "...delle rispettive situazioni debitorie relative a canoni dovuti e non pagati dall'Amministrazione comunale alla data del 31 marzo 1989 per i servizi di acquedotto, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di illuminazione pubblica". In sostanza questo significa che se i comuni esercitano questi servizi in proprio non gli spetta nessun contributo? E, sempre per memoria, voglio ancora sottolineare che anche con l'ulteriore incremento stiamo realizzando in Sardegna una forma di evidente disparità tra comuni non capoluogo di provincia con oltre 30 mila abitanti, che sono pochi, e gli altri comuni della Sardegna.

Io non so se questo articolo sia stato sottoposto alle associazioni di categoria, ma comunque ci fa riflettere. Ora, in una linea per così dire municipalistica io posso anche approvare gli stanziamenti decisi dalla Regione a favore dei comuni; ciò che è da vedere, sempre con estrema sensibilità e attenzione, è di non creare ulteriori disarmonie e disequilibri nella formulazione degli interventi nei riguardi dei comuni.

Quindi quella sperequazione che già è stata introdotta a livello nazionale - e che in questi anni è stata fiduciosamente accettata da parte delle amministrazioni locali - io credo che dovremmo tentare di riproporla con criteri oggettivi sul piano regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, perché io ho i miei dubbi sulla dizione: finanziamento (chiaramente interviene la Giunta, con uno specifico articolo nella finanziaria) delle passività pregresse, soprattutto quando queste sono riferite ad associazioni, ad organizzazioni e quindi anche ai comuni. Assessore Mannoni, mi ascolti perché si potrebbe correre anche il rischio di denunce severe non solo presso la Corte dei conti, ma anche presso la magistratura ordinaria. Infatti, quando ci sono delle passività pregresse, si devono accertare le ragioni perché lei sa perfettamente che lo stanziamento di contributi è soggetto

a controllo, tramite il rendiconto. E chi eccede l'importo del contributo se ne fa carico.

Perché, allora, la Giunta o determinati Assessori, o determinati personaggi, attraverso questo *escamotage* vogliono assorbire anche le eccedenze? E' illegittimo, è illegale! Noi vogliamo che la Giunta ci spieghi cosa significa questo assorbimento delle passività relative ad esercizi pregressi. Chi autorizza a spendere oltre l'ammontare del contributo?

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Palmas. Ne ha facoltà.

PALMAS (P.C.I.). Solo molto rapidamente, signor Presidente, anzitutto per esprimere il mio stupore nei confronti della richiesta dell'onorevole Tamponi. La proposta di emendamento è stata infatti portata in Commissione dal suo gruppo, pensavo quindi che dovesse o potesse comunque esserne al corrente.

Nel merito delle questioni noi abbiamo distinto tra comuni che gestiscono servizi di energia elettrica, nei confronti dei quali interveniamo, quanto meno a partire dalla finanziaria dell'anno scorso (probabilmente anche da prima) e confermiamo l'intervento per quest'anno, nel tentativo di alleviare le spese di gestione che questi comuni affrontano; e comuni che invece, a seguito della siccità in modo particolare, hanno dovuto affrontare spese straordinarie, lo dico in parole molto povere, per dar da bere alla popolazione, spesso ricorrendo alle autobotti. In questo senso ci è sembrato opportuno ed utile intervenire nei confronti di questi comuni; li abbiamo sostanzialmente quasi chiamati per nome, quando abbiamo scritto comuni al di sopra di 30 mila abitanti e non capoluoghi di province, rendendoci conto delle reali situazioni, delle reali emergenze, delle reali problematiche e non mi pare vi sia niente di scandaloso o di contestabile, onorevole Murru, in questo operato della Commissione.

Stiamo intervenendo per legge, quindi assai più che alla luce del sole. Si tratta semplicemente di dare sollievo a situazioni comunali che sono diventate particolarmente critiche e nei confronti delle quali la Commissione ha ritenuto utile intervenire. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Murru lei è già intervenuto e altrettanto ha fatto l'onorevole Tamponi. Non si può intervenire per due volte sullo stesso articolo, il Regolamento non lo consente. Lei può fare solo una dichiarazione di voto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevissimamente per dire all'onorevole Palmas, e quindi alla Giunta, che qui mi pare che stiamo sbagliando da un punto di vista puramente tecnico. Nell'articolo si parla di passività pregressa e noi sappiamo perfettamente (mi consenta una reminiscenza di ordine ragionieristico, poiché ragioniere sono) che il pregresso attiene ad anni finanziari precedenti quello in corso. Ma la siccità di cui lei parla, e che avrebbe causato le spese straordinarie, è di qualche mese fa!

Allora chiariamo che lei ha portato questa giustificazione per coprire sia la Giunta che chi in Commissione ha imposto questo *escamotage*.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Premetto che io mi asterò su questo articolo, proprio perché le ulteriori argomentazioni che sono state portate in Aula mi convincono che, se le informazioni pervenute alla Commissione bilancio fossero arrivate anche ad altri consiglieri (oltretutto espressione di alcune delle zone in questione), probabilmente si sarebbe potuto dare un contributo diverso alla risoluzione del problema nel suo complesso.

Quanto ha detto l'onorevole Palmas infatti conferma la mia convinzione che si tratta di un articolo iniquo, non perequativo. In alcuni comuni delle zone di cui si parla la situazione idrica ha provocato dei disagi, sul piano sociale e amministrativo, ben più gravi di quelli a cui si vuole porre rimedio; e questo anche se i comuni non hanno più di 30 mila abitanti.

Mi dispiace veramente che alcuni consiglieri non conoscano la situazione idrica dell'alta Gallura, per esempio, estremamente più deficitaria di quella della bassa Gallura già dall'anno scorso;

eppure non ottiene dal Consiglio la stessa considerazione di altri comuni che, nella distribuzione e nella utilizzazione di alcune risorse, vedi il bacino del Liscia, sono estremamente avvantaggiati rispetto ai comuni dell'alta Gallura. Visto che il riferimento è specifico, come ha detto anche il collega Palmas, si possono individuare con immediatezza questi comuni in quello di Olbia e in quello di Quartu, per citarne solo due.

Il problema non è di non dare ad Olbia o a Quartu, il problema è di dare anche agli altri; è questo il problema: considerare le comunità sullo stesso piano, quando le calamità accadono, e non in base alla forza di pressione che alcuni comuni, rispetto ad altri, possono avere nei riguardi dei membri della Commissione bilancio. Il problema di fondo è quindi quello della perequazione e della giustizia amministrativa che mancano nei riguardi non di poche comunità, ma di molte. In particolare però, proprio per agevolare l'erogazione di questi fondi allo scopo cui erano destinati, io chiedevo di precisare cosa sono le passività relative agli esercizi pregressi. Sono quelle che compaiono in bilancio, ma in bilancio in effetti non possono comparire, oppure sono quelle che i comuni si premuniranno di presentare? Avremo cioè una sorta di "legge su Napoli", quella che aveva portato a mille miliardi il cosiddetto disavanzo sommerso.

Stiamo parlando quindi di un ripiano del disavanzo sommerso che, come sappiamo, è contrario alla legge statale, oppure è altro?

MURRU (M.S.I.-D.N.). Sono le contabilità occulte.

TAMPONI (D.C.). Ho finito. Se non mi avesse chiamato in causa, in termini personali, il collega Palmas probabilmente non sarei neanche intervenuto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 23 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 24

Programma di formazione professionale

1. E' sospesa, nell'anno finanziario 1989, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1989 è determinata in lire 49.800.000.000 (cap. 10001).

3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previste dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24 *bis*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 24 *bis*

Corsi per educatore professionale

1. E' autorizzata, nell'anno 1989, la spesa di lire 210.000.000.000 per la concessione all'Università degli studi di Cagliari di un finanziamento diretto alla realizzazione, tramite la Facoltà di magistero, di un corso triennale di formazione per educatori professionali (cap. 10013).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ZURRU, Segretario:

Art. 25

Pubblica istruzione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 730.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

2. La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell'anno scolastico 1988-1989 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuole secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026.

4. E' autorizzato il finanziamento di lire 650.000.000 per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna (cap. 11028).

5. Dello stanziamento iscritto al capitolo 11022 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata all'Istituto dei ciechi di Cagliari per la costituzione di un centro di produzione di materiale tiflodidattico a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni privi di vista.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25 bis.

ZURRU, Segretario:

Art. 25 bis

Legge regionale n. 17 del 1950
Spese generali di organizzazione delle
manifestazioni

1. Alla determinazione della spesa ammissibile da assumere a base, per le distinte manifestazioni, ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, le spese generali attinenti all'organizzazione delle stesse manifestazioni possono concorrere in misura non superiore al 10 per cento.

2. Ove non concorrano in misura eccedente il 3 per cento, il contributo su dette spese generali - che non possono comunque riguardare spese di rappresentanza e di mera liberalità - è corrisposto forfettariamente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25 ter.

ZURRU, Segretario:

Art. 25 ter

Interventi culturali

1. Per l'attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali, anche a carattere formativo, ovvero dirette a promuovere studi ricerche o scambi culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi

fino all'ammontare complessivo di lire 2.450.000.000.

2. Ai fini dell'erogazione delle somme ai singoli organismi si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 11102/03).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Moretti - Orrù - Puligheddu - Mereu S.

Art. 25 ter

DL 494/A

L'importo del primo comma dell'articolo 25 ter è rideterminato in lire 3.000.000.000.

Nel disegno di legge 495/A è apportata la seguente variazione:

In aumento TAB. N

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11102-03 L. 550.000.000

In diminuzione

Cap. 11115 L. 550.000.000. (33)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MORETTI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 25 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25 *quater*.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 25 quater

Interventi per il pubblico spettacolo

1. Nel contesto degli interventi diretti a favorire il pubblico spettacolo di cui alla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1989, un contributo di lire 460.000.000 al Centro diffusione attività culturali - Circuito teatrale regionale sardo e di lire 290.000.000 alla cooperativa Teatro di Sardegna (cap. 11115).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Atzori A. - Fadda P. - Saba - Tidu

Dopo l'art. 25 quater è aggiunto l'art. 25 quater/bis:

"Art. 25 quater/bis

Contributi per attività culturali, artistiche, sportive e di spettacolo svolte nel 1988.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle organizzazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, contributi per le passività conseguenti alle manifestazioni svolte nel 1988,

comprese o meno nei programmi di cui alla L.R. 21.6.1950, n 17.

I contributi sono erogati dietro presentazione di apposita istanza corredata della documentazione attestante le spese sostenute e le entrate realizzate.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata, nell'anno 1989, la spesa di L. 550.000.000 sul Cap. 11115-03.

In diminuzione TAB. D

Cap. 03016 - Voce 1 - L. 550.000.000

In aumento

Cap. 11115 (03 N.I.)

Contributi alle organizzazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo per le passività conseguenti alle manifestazioni svolte nel 1988 + 550.000.000". (39)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, io mi auguro che la seduta possa continuare anche stasera, perché eravamo rimasti intesi che si sospendevano i lavori alle 13.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, su questo non ci eravamo intesi con nessuno, sono cose che decide la Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppi. Onorevole Murru la prego di intervenire sull'articolo.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Presidente, io non so se in questo scorcio di legislatura avremo occasione di discutere documenti non meno importanti, sotto il profilo politico e sociale, del documento contabile (legge finanziaria e bilancio). Io ed il mio Gruppo per esempio abbiamo presentato diverse interpellanze e interrogazioni, nonché qualche

mozione, relative al finanziamento di queste manifestazioni di pubblico spettacolo.

Manifestazioni culturali, per le quali si disperdono centinaia di miliardi, che di cultura non hanno nulla ma mirano solo ad assistere i presunti attori o artisti che sono la vergogna dell'arte, che sono la vergogna della recitazione artistica, anche nel campo operistico. Vogliamo parlare, tanto per citare un comune molto importante, della manifestazione che si tiene a Sant'Anna Arresi? Ma lei sa quanti miliardi sono stati spesi a Sant'Anna Arresi, e per che cosa? Per la cultura? Ma lo vogliamo fare un bilancio? Cito Sant'Anna Arresi come potrei citare Nora vicino a Pula, o Piscinas, che tra l'altro è anche nella zona del Sulcis dove il sottoscritto qualche voto lo prende. Ma questo non ha importanza ciò che io cerco di portare all'attenzione dei moralizzatori, che dovrebbero ascoltare, è l'aspetto morale oltre che quello politico.

Allora, Presidente, io volevo sapere se nello scorcio di questa legislatura avremo occasione di discutere perlomeno una interpellanza del mio Gruppo; o se invece dobbiamo prendere atto della non discutibilità di documenti che dovrebbero comprovare certi scandalosi fatti che si verificano nel grande istituto concertistico "Pier Luigi da Palestrina" di Cagliari, per esempio. E' molto importante, Presidente, perché in quella organizzazione, alla quale la Regione dà miliardi e miliardi, svolgono il loro non pulito commercio dei personaggi che lavorano in ambito operistico mediante determinati canali, determinate convenzioni che non hanno certamente attinenza con la nobile arte della lirica. E in questo articolo si parla di un ulteriore finanziamento per interventi per il pubblico spettacolo: 460 milioni da una parte, 290 milioni dall'altra; nel settore degli impianti sportivi poi (anche qui intendo intervenire) si buttano, si spendono, io dico si disperdono, ben 700 milioni per una organizzazione sportiva che già attinge abbondantemente alla legge per i finanziamenti delle attività sportive e per le attività degli impianti.

Io vorrei chiederle Presidente se avremo l'opportunità di discutere questi documenti, perché se come prevedo ciò non sarà possibile io intendo puntualizzare, ancora una volta, che si

disattende alla discussione di importanti documenti che evidenziano fatti scandalosi che si verificano proprio nel mondo della cultura.

Non si discute la bontà di un finanziamento pubblico se è diretto veramente ad "inculturare", soprattutto il popolo; diverso il caso se i contributi vengono concessi a Comuni tipo S. Anna Arresi che di cultura non fanno nulla. Non ci vanno neanche i pastori ad ascoltare quelle recite!

(Brusii in Aula).

SERRI (P.C.I.). Non sai nulla, stai zitto.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Onorevole collega, lei non è andata ad assistere a quegli spettacoli, io sì.

SERRI (P.C.I.). Io ci sono andata.

MURRU (M.S.I.-D.N.). E se c'è andata c'è andata con i galoppini elettorali di un partito, gratis.

PRESIDENTE. Onorevole Murru, tiri il respiro un attimino perché il Presidente deve raccomandare agli altri consiglieri di non interromperla, altrimenti l'impegno di concludere alle due non lo possiamo rispettare. I colleghi sono pregati di mantenere il silenzio.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Accolgo doverosamente la sua osservazione, Presidente, e concludo. Ribadisco che quella documentazione era opportuno portarla all'attenzione del Consiglio perché il mio Gruppo presenterà un ordine del giorno - sappiamo che avrà solo il nostro voto - dove si impegna la Giunta, e soprattutto la Giunta che fa capo all'onorevole Melis, alla moralizzazione della campagna elettorale, ad effettuare un controllo sulla gestione della campagna elettorale e sui finanziamenti a disposizione non solo dei partiti ma anche dei singoli candidati.

In quest'ottica moralizzatrice volevo proporre un'indagine conoscitiva su come vengono gestiti questi finanziamenti per la cultura e, soprattutto, sulla loro sostanziale e concreta utilità. Diversamente, come accade per altri settori, quali l'agri-

coltura, i lavori pubblici, il turismo, l'industria, noi disperdiamo miliardi solo per un fatto elettoralistico che fa capo all'uno e all'altro, che non qualifica ma squalifica moralmente le organizzazioni politiche che patrocinano questo tipo di attività.

Questo volevo evidenziare perché ognuno si assuma le proprie responsabilità e perché i moralizzatori di quanto è stato detto in questa sede del Consiglio regionale ne tengano conto.

Verificheremo quando proporremo l'ordine del giorno per richiamare la famosa legge proposta da Barranu sui legami di determinate organizzazioni con la massoneria, se questo Consiglio vorrà accertare se, effettivamente, queste associazioni trasversali influenzano anche la vita morale del Consiglio regionale. Questo io volevo mettere in evidenza, mentre voi negate e impedito che si moralizzi la spendita di questi contributi che non hanno nulla né di sociale né di morale, né di culturale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Villio Atzori. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Presidente, per sottolineare che se si approvasse l'emendamento numero 39 si correrebbe il rischio di invalidare il bilancio. Chiederei quindi che l'Assessore, dopo un'attenta lettura dell'emendamento, esprima il suo parere in coerenza.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Signor Presidente, l'ascolto prima e la lettura poi del testo dell'emendamento mi inducono a ritenere che in effetti il testo, così come viene proposto, presenta vari pericoli. Si tratterebbe infatti di erogare alle organizzazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo contributi per passività conseguenti alle manifestazioni già svolte e, quindi, non inserite in un programma della Regione; addirittura si dice: "comprese o meno nei programmi della legge numero 17". Credo che sia la formula-

zione che la sostanza dell'emendamento possano prestarsi ad eccezioni di legittimità da parte del Governo e creare una situazione di debolezza dell'intera legge finanziaria. Pregherei perciò i colleghi di considerare questo aspetto e di ritirarlo, perché altrimenti la Giunta non potrebbe accoglierlo.

PRESIDENTE. Quindi la Giunta non accoglie l'emendamento. Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 39. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richie-*

sta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

I lavori del Consiglio riprenderanno nel pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 14.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
